

XXXVI.

TORNATA DI MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1929

ANNO VIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	1436	Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1929, n. 2057, concernente le disposizioni relative al trasferimento di sottufficiali delle legioni libiche della M. V. S. N. nei Corpi o reparti del Regio esercito	1437
Disegni di legge (<i>Annunzio di presentazione</i>):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 986, recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29, e disposizioni varie, convalidazione dei Regi decreti-legge 10 e 17 giugno 1929, nn. 982 e 985, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo	1437
Conversione in legge del Regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2039, autorizzante il prelevamento di lire 15,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste	1436	Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1016, che modifica il trattamento doganale dei grassi non nominati animali alimentari	1437
Conversione in legge del Regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2037, recante modificazioni al trattamento doganale di alcuni prodotti considerati nell'Accordo serico italo-francese e del Regio decreto-legge 3 dicembre 1929, n. 2038, relativo a modificazioni della tariffa generale dei dazi doganali.	1436	Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1842, recante il conferimento al comune di Napoli di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale	1437
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 2010, concernente agevolazioni per la garanzia dei crediti relativi ad esportazioni di prodotti nazionali	1436	Disegno di legge (<i>Presentazione</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2072, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione	1436	ACERBO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, numero 2071, portante provvedimenti per la bonifica integrale e per i servizi agrari e forestali	1444
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 2030, recante provvedimenti per accelerare le operazioni di liquidazione della Unione edilizia nazionale	1436	Proposta di modificazione al Regolamento della Camera (<i>Annunzio</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2052, con cui si autorizza il Governo del Re a modificare la Convenzione 15 settembre 1923 relativa alla esecuzione delle opere di ampliamento del porto di Bari	1436	PRESIDENTE	1437
		Offerta di S. M. il Re alla Biblioteca della Camera	1437
		Ricostituzione di Commissione:	
		PRESIDENTE	1437

	Pag.		Pag.
Interrogazione:			
Provvedimenti per il Regio Museo artistico industriale di Roma	1437		
DI MARZO SALVATORE, <i>sottosegretario di Stato</i>	1437		
CALZA-BINI	1438		
Domande di autorizzazione a procedere (Rinvio di discussione):			
TURATI	1439		
Disegni di legge (Discussione):			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1445, che stabilisce agevolazioni fiscali per la istituzione nell'Italia meridionale ed insulare di stabilimenti per la raffinazione di olii d'oliva	1450	Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1927, che sospende per l'anno 1929, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili, e il giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale, e fissa la celebrazione dei due anniversari rispettivamente nei giorni 27 ottobre e 3 novembre	1443
PAVONCELLI	1450	Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2019, recante proroga del termine assegnato al comune di Trieste per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale	1444
Riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni	1451	Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1929, n. 2027, concernente la modifica dell'ordinamento dei Consigli amministrativi degli Ordini dei sanitari	1444
LOJACONO	1452	Disposizioni conseguenti alla estensione degli obblighi militari.	1444
ASQUINI	1456	Soppressione del vincolo di età per la concessione del Regio assentimento al matrimonio degli ufficiali della Regia marina	1445
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i>	1460	Conversione in legge del Regio decreto 27 settembre 1929, n. 1716, recante autorizzazione di spese per opere pubbliche straordinarie	1446
GUIDI	1462	Soppressione per gli ufficiali della Regia guardia di finanza del vincolo dell'età per il matrimonio, previsto dal Regio decreto-legge 9 febbraio 1928, n. 371.	1446
Disegni di legge (Approvazione):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1902, riguardante l'autorizzazione di una spesa di lire 10 milioni per la esecuzione di lavori pubblici in dipendenza dei Patti Lateranensi	1446
Approvazione del Protocollo italo-lettone, firmato in Riga l'8 dicembre 1928, che modifica l'alinea 1 ^o dell'articolo 9 della Convenzione commerciale italo-lettone del 25 luglio 1925	1440	Modifica dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali approvato con Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 165	1447
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, contenente provvedimenti per il personale civile tecnico del servizio chimico militare	1440	Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1873, recante provvedimenti per la demanializzazione delle Fonti di Levico-Vetriolo	1447
Modifica all'organico delle musiche presidiarie di Corpo d'armata	1440	Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 1996, concernente norme per la stipulazione degli atti della Cassa depositi e prestiti e della Amministrazione delle ferrovie dello Stato con i soci di cooperative edilizie	1448
Chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza	1441		
Disposizioni concernenti l'assegnazione di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a favore di funzionari dell'Amministrazione coloniale.	1442		
Approvazione del piano regolatore per l'allargamento della Via Manzoni in Milano	1442		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1857, concernente la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative all'allacciamento ferroviario delle nuove Calate occidentali del porto di Genova	1443		

<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>		
Cessione gratuita di un aeroplano S 64 allo Stato Brasiliano e di una navicella del dirigibile <i>Norge</i> alla Società geografica italiana	1448	Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2019, recante proroga del termine assegnato al comune di Trieste per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale	1467
Modifica al numero del personale militare addetto al Ministero delle colonie	1448	Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1929, n. 2027, concernente la modifica dell'ordinamento dei Consigli amministrativi degli Ordini dei sanitari	1467
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1467, che proroga per tre anni il Regio decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, concernente agevolzze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria.	1449	Disposizioni conseguenti alla estensione degli obblighi militari.	1467
Cessione all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia dei beni costituenti l'ex Colonia agricola di San Martino delle Scale, presso Palermo.	1449	Soppressione del vincolo di età per la concessione del Regio assentimento al matrimonio degli ufficiali della Regia marina	1467
Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette.	1449	Conversione in legge del Regio decreto 27 settembre 1929, n. 1716, recante autorizzazione di spese per opere pubbliche straordinarie	1468
Disegni di legge (Votazione segreta):		Soppressione per gli ufficiali della Regia guardia di finanza del vincolo dell'età per il matrimonio, previsto dal Regio decreto-legge 9 febbraio 1928, n. 371.	1469
Approvazione del Protocollo italo-lettone firmato in Riga l'8 dicembre 1928, che modifica l'alinca 1° dell'articolo 9 della Convenzione commerciale italo-lettone del 25 luglio 1925.	1466	Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1902, riguardante l'autorizzazione di una spesa di lire 10 milioni per la esecuzione di lavori pubblici in dipendenza dei Patti Lateranensi	1469
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, contenente provvedimenti pel personale civile tecnico del servizio chimico militare	1466	Modifica dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali approvato con Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 165	1469
Modifica all'organico delle musiche presidiarie di Corpo d'armata	1466	Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1873, recante provvedimenti per la demanializzazione delle Fonti di Levico-Vetriolo	1469
Chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza degli ufficiali, dei sottufficiali, e dei militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza	1466	Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 1996, concernente norme per la stipulazione degli atti della Cassa depositi e prestiti e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con i soci di cooperative edilizie	1469
Disposizioni concernenti l'assegnazione di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a favore di funzionari dell'Amministrazione coloniale	1466	Cessione gratuita di un aeroplano S 64 allo Stato Brasiliano e di una navicella del dirigibile <i>Norge</i> alla Società geografica italiana	1469
Approvazione del piano regolatore per l'allargamento della Via Manzoni in Milano	1467	Modifica al numero del personale militare addetto al Ministero delle colonie.	1469
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1857, concernente la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative all'allacciamento ferroviario delle nuove calate occidentali del porto di Genova	1467	Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1467, che proroga per tre anni il Regio decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, concernente agevolzze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria	1469
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1827, che sospende per l'anno 1929, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili, e il giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale, e fissa la celebrazione dei due anniversari rispettivamente nei giorni 27 ottobre e 3 novembre	1467		

	Pag.
Cessione all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia dei beni costituenti l'ex Colonia agricola di San Martino delle Scale, presso Palermo.	1469
Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette	1469
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1445, che stabilisce agevolazioni fiscali per la istituzione nell'Italia meridionale ed insulare di stabilimenti per la raffinazione di olii di oliva	1469
Relazioni (Presentazione):	
MARQUET: Elenco di Petizioni.	1439
ADINOLFI: Abrogazione dell'articolo 218 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848	1439
BAGNASCO: Modificazioni al testo unico delle disposizioni riguardanti l'Unione militare	1439
ZINGALI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1842, recante il conferimento al comune di Napoli di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale	1465
SALVI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2016, contenente disposizioni per la caccia sulla neve	1465
MILANI GIOVANNI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1999, che sostituisce il 2° comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 8 maggio, n. 680, con altro che stabilisce le funzioni attribuite al commissario straordinario dell'Opera nazionale dopolavoro	1465
PAVONCELLI: Proroga della facoltà concessa al Regio Governo di determinare con decreto Reale i comprensori suscettibili di trasformazione fondiaria di pubblico interesse	1465
BARTOLOMEI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1929, n. 2057, concernente le disposizioni relative al trasferimento di sottufficiali delle legioni libiche della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nei Corpi e reparti del Regio esercito	1465
PROTTI: Disposizioni per la repressione delle frodi sui burri	1465

La seduta comincia alle 16.

GORINI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Steiner, di giorni 1; Vascellari, di 1; Ceserani, di 5; Baragiola, di 5; Durini, di 5; Berta, di 5; Severini, di 1; Lualdi, di 3; per motivi di salute gli onorevoli: Cacciari, di giorni 8; Barengni, di 5; Josa, di 5; Fantucci, di 4; Foschini, di 1; Donegani, di 8; Romano Michele di 1; Guglielmotti, di 1; e per ufficio pubblico, gli onorevoli: De Francisci, di giorni 5; Dudan, di 2; Ridolfi, di 5; Natoli, di 2; Negrini, di 1; Caldiere, di 8; Aldi-Mai, di 2; Biagi, di 2.

(Sono concessi).

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

Dal ministro delle finanze:

Conversione in legge del Regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2039, autorizzante il prelevamento di lire 15 mila dal fondo di riserva per le spese impreviste. (403)

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1929, n. 2037, recante modificazioni al trattamento doganale di alcuni prodotti considerati nell'accordo serico italo-francese e del Regio decreto-legge 3 dicembre 1929, n. 2038, relativo a modificazioni della tariffa generale dei dazi doganali. (405)

Conversione in legge del Regio decreto legge 24 ottobre 1929, n. 2010, concernente agevolazioni per la garanzia dei crediti relativi ad esportazioni di prodotti nazionali. (406)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2072, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione. (411)

Dal ministro dei lavori pubblici:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 2030, recante provvedimenti per accelerare le operazioni di liquidazione della Unione edilizia nazionale. (404)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2052, con cui si autorizza il Governo del Re a modificare la convenzione 15 settembre 1923, relativa alla esecuzione delle opere di ampliamento del porto di Bari. (409)

Dal ministro delle colonie:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1929, n. 2057, concernente le disposizioni relative al trasferimento di sottufficiali delle legioni libiche della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nei corpi o reparti del Regio esercito. (408)

Dal Presidente del Senato sono stati trasmessi, a norma dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 986, recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29, e disposizioni varie, convalidazione dei Regi decreti-legge 10 e 17 giugno 1929, numeri 982 e 985, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo. (407)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1016, che modifica il trattamento doganale dei grassi non nominati animali alimentari. (410)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1842, recante il conferimento al comune di Napoli di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale. (412).

Tali disegni di legge, stampati e distribuiti, saranno inviati, secondo la rispettiva competenza, alla Giunta del bilancio, alla Giunta per i trattati e alla Giunta per i decreti-legge.

Annunzio di una proposta di modificazione al Regolamento.

PRESIDENTE. Comunico che dall'onorevole camerata Turati è stata presentata una proposta di modificazione all'articolo 12 del regolamento della Camera per l'aumento del numero dei componenti la Commissione per l'esame dei bilanci e dei rendiconti consuntivi.

Sarà stampata, distribuita e inviata subito alla Giunta permanente del regolamento, che è convocata domani mercoledì alle ore 9,15 nel mio Gabinetto.

Offerta di S. M. il Re alla Biblioteca della Camera.

PRESIDENTE. Il ministro della Casa Reale per incarico di Sua Maestà il Re ha inviato l'XI Volume del *Corpus Nummorum*

Italicorum destinato alla Biblioteca della Camera.

Mi sono fatto interprete dei sentimenti di riconoscenza della Camera verso l'Augusto Sovrano per il magnifico dono. (*Applausi*).

Ricostituzione di Commissione.

PRESIDENTE. In conformità delle norme della legge 2 luglio 1929, n. 1447, e valendomi del disposto dell'articolo 12 del Regolamento della Camera, ho provveduto a ricostituire la Commissione incaricata, a mente dell'articolo 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, di dar parere al Governo sulla revisione delle leggi finanziarie.

La Commissione rimane così composta degli onorevoli camerati: Bianchini, Gericmicca, Jung, Lantini, Mazzini, Olivetti e Stame.

Interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. Unica interrogazione iscritta nell'ordine del giorno di oggi è quella dell'onorevole Calza Bini, al ministro dell'educazione nazionale, « per sapere quali siano le vere condizioni del Regio Museo artistico industriale di Roma, e quali provvedimenti siano presi per assicurarne la vita e lo sviluppo ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale ha facoltà di rispondere.

DI MARZO, *sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*. La interrogazione dell'onorevole camerata Calza Bini si riferisce, come ho motivo di ritenere, alle condizioni finanziarie del Regio Museo artistico industriale di Roma. Esse sono pur troppo difficili, non tanto per la scarsezza dei contributi assegnati all'Istituto, quanto per gli oneri che su questi contributi vennero a gravare in seguito allo scioglimento dell'Ente autonomo « Istituto professionale di San Michele ».

Certo è che la insufficienza dei mezzi realmente disponibili ha minacciato non solo di arrestare il proseguimento dell'opera assai bene iniziata dal commissario governativo, ma anche di costringere a sospendere l'attività stessa del Regio Museo. Ciò, date le belle tradizioni dell'Istituto, non era lecito permettere. D'altra parte il fondo stanziato in bilancio per il mantenimento delle scuole d'arte, appena sufficiente per provvedere al

pagamento dei contributi ordinari per queste scuole, non consentiva di concedere a quel Regio Museo un aiuto adeguato. Si è dovuto quindi provvedere altrimenti, d'intesa con lo stesso commissario, ad assicurarne l'attività e l'incremento. Il Regio Museo potrà disporre subito di circa 85 mila lire e fra qualche mese di altre 100 mila lire.

Provvedimenti definitivi e di più ampia portata verranno presi quando saranno ultimati gli studi per il riordinamento delle scuole d'arte.

Ma, nell'attesa di tali provvedimenti, il Regio Museo si troverà in grado di continuare a svolgere e sviluppare la sua vita.

PRESIDENTE. L'onorevole Calza Bini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CALZA BINI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale delle assicurazioni che ci ha date, e ciò non soltanto per quello che oggi si è fatto, ma per la promessa, implicita nelle parole stesse dell'onorevole sottosegretario di Stato, per quello che si farà, e per l'accento a quella riforma della istruzione artistica, su cui tante legittime speranze sono fondate.

Soltanto mi permetto di richiamare l'attenzione della Camera sopra questo, che trascende il valore dell'episodio ma è indicazione di un pericoloso sintomo, e investe anche una questione sociale.

Se l'onorevole sottosegretario di Stato non fosse intervenuto con la sua autorità, molto probabilmente, come del resto traspare dalle stesse parole che egli ha detto, la scuola sarebbe stata chiusa; e questo per un malinteso dualismo esistente fra le branche della stessa Amministrazione.

Se è doloroso quello che tante volte si deve lamentare, che tra due Ministeri diversi esistono cioè contrasti di tendenze, il dualismo è assolutamente pericoloso quando avviene tra branche della stessa Amministrazione.

Prego pertanto Sua Eccellenza il ministro dell'educazione nazionale di voler provvedere a rimuovere tale inconveniente non nuovo e non raro.

L'esistenza del Museo Artistico Industriale era in pericolo non solo per il tentato incameramento delle 80 mila lire che occorreva avere invece per assicurare il pagamento degli stipendi e dei salari del personale dipendente; ma era in pericolo per la stessa esiguità dei fondi che, come ha detto Sua Eccellenza il sottosegretario di Stato, sono veramente inadeguati al fabbisogno.

Ora io ricordo che il Museo Artistico Industriale, fondato nel 1872 ai primi albori

della vita di Roma capitale d'Italia, ha una gloriosa tradizione non soltanto per la preziosissima raccolta di materiali che oggi giacciono nei magazzini non esposti al pubblico e in condizioni di pericoloso deterioramento, ma anche per la scuola e le officine, e i numerosi artisti che vi si sono formati.

Con la legge del luglio 1907, n. 592, sui provvedimenti per Roma, si intendeva di creare un grande Istituto per l'arte professionale; un Istituto che doveva unire il Collegio di San Michele, il Museo Artistico Industriale e la Regia Calcografia. Si stanziarono allora dal Governo 150 mila lire come contributo straordinario annuo, oltre a quelle che erano le dotazioni dei vari istituti. Nell'attuare la legge del 1912 si istituì finalmente l'Istituto per la istruzione professionale; ma esso veniva creato dal Ministero dell'industria con indirizzo quasi esclusivamente industriale, mentre per la legge doveva essere costituito su tre sezioni: edilizia, industrie elettromeccaniche, industrie artistiche, tutte per lo meno, di pari sviluppo ed importanza.

Era quindi evidente che nella formazione del patrimonio del nuovo ente, nella distribuzione dei contributi assegnati dallo Stato e dagli enti locali, e nella costruzione dell'edificio, che con legge del 1913 era appositamente elevato, s'intendeva fare un'equa ripartizione fra le tre sezioni.

Accadde invece quello che purtroppo accadeva in tutta Italia: la standardizzazione, la meccanicizzazione di tutte le scuole di arte applicata che veniva ad atrofizzare le caratteristiche particolari del nostro popolo. Ciò avveniva in modo particolare a Roma; e questo Istituto, che doveva provvedere all'istruzione artistica professionale, diventò invece a poco a poco un enorme Istituto a carattere industriale, che se poteva essere utile, non poteva giustificare la graduale contrazione della parte relativa alla istruzione artistica che si veniva compiendo.

Nel 1924, in applicazione della legge sulla prima riforma dell'istruzione artistica, le scuole dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, tornarono al Ministero dell'istruzione pubblica. A seguito di questo, anche il Museo si distaccò; e accadde che al Museo furono passati nel 1924 quegli stessi contributi che erano stati dati nel 1912. È evidente che la differenza del potere d'acquisto della moneta ed i bisogni della scuola, avevano alterato profondamente il valore dei rapporti non solo; ma mentre il comune di Roma, che aveva dato gratuitamente un'area sul Viale

Manzoni per la costruzione del nuovo grande Istituto, con l'intesa di riprendersi l'edificio di San Giuseppe a Via Capo le Case, generosamente lasciava invece al Museo Artistico Industriale l'area ed il fabbricato di Via Capo le Case, o in caso di retrocessione faceva l'assegnazione di un magnifico fabbricato in Via Cavour e lo stanziamento di mezzo milione per l'impianto delle officine, ora si esige dal Museo allogato nell'edificio costruito appositamente per l'istruzione professionale, un canone di affitto che non può essere assolutamente dovuto.

Una nuova legge, quella del 4 febbraio 1926, univa di nuovo il San Michele, l'Istituto del Viale Manzoni ed il Museo artistico industriale. Ma una *guigne* perseguita questo povero Museo, perchè la fusione ha avuto anche essa poca durata, e al nuovo distacco, come ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato, la dotazione data al Museo nel 1912...

PRESIDENTE. Onorevole Calza Bini, devo rammentarle che siamo in sede di interrogazioni, e la invito a concludere.

CALZA BINI. Concludo, onorevole Presidente.

Domando solo che a queste scuole del Museo artistico industriale, che sono le sole dove nella nostra città si studia l'arte applicata, e che costituiscono la prima attuazione di quello che era lo spirito e la ragione stessa della legge fascista sull'istruzione artistica del dicembre 1923, si dia tutta la cura del Governo.

Non chiedo nuovi oneri finanziari; basta una più equa ripartizione delle spese per la istruzione professionale. E ricordo che se il nostro Paese è povero di materie prime, è miniera inesauribile invece di genialità popolare; per cui la formazione del buon gusto del nostro popolo e lo sviluppo armonico della produzione artigiana, saranno arma bella ed affinata per l'espansione economica e spirituale della nostra razza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Così è esaurita questa interrogazione.

Rinvio della discussione di domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Barbiellini-Amidei per il reato di duello (articolo 239, n. 3, Codice penale) (321)

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Tarabini per contravvenzione alle norme della circolazione stradale (articolo 95, capitolo 1 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179). (322)

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Del Bufalo per contravvenzione alle norme riguardanti il lavoro dei minorenni e la loro assicurazione (articolo 1 del Regio decreto-legge 10 novembre 1907, n. 818 e 31 del Regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51). (323)

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Zugni-Tauro per investimento automobilistico (articolo 375, n. 2 del Codice penale). (324)

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Spinelli per violazione dell'articolo 31 del Regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3179, sulla circolazione delle automobili. (402)

TURATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURATI. Per potere procedere ad ulteriori accertamenti, chiedo che l'esame di queste domande di autorizzazione a procedere sia rinviato.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole Turati chiede che, per potere procedere a ulteriori accertamenti, sia rinviato l'esame di queste domande di autorizzazione a procedere.

Pongo a partito tale proposta.

(*È approvata*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli camerati Marquet, Adinolfi e Bagnasco a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

MARQUET. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione su un elenco di petizioni.

ADINOLFI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Abrogazione dell'articolo 218 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848. (289)

BAGNASCO. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Modificazioni al Testo unico delle disposizioni riguardanti l'Unione Militare. (304)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione del Protocollo italo-lettone, firmato in Riga l'8 dicembre 1928, che modifica l'alinea 1^o dell'articolo 9 della Convenzione commerciale italo-lettone del 25 luglio 1925.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione del Protocollo italo-lettone, firmato in Riga l'8 dicembre 1928, che modifica l'alinea 1^o dell'articolo 9 della Convenzione commerciale italo-lettone del 25 luglio 1925.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 250-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo fra l'Italia e la Lettonia, firmato in Riga l'8 dicembre 1928, che rettifica l'alinea 1^o dell'articolo 9 della Convenzione commerciale italo-lettone del 25 luglio 1925.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche del Protocollo di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, contenente provvedimenti per il personale civile tecnico del servizio chimico militare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, contenente provve-

dimenti per il personale civile tecnico del Servizio chimico militare.

Se ne dia la lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 280-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, contenente provvedimenti per il personale civile tecnico del Servizio chimico militare ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modifica all'organico delle musiche presidiarie di Corpo d'armata.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifica all'organico delle musiche presidiarie di Corpo d'armata.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 285-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« L'organico delle musiche presidiarie di Corpo d'armata è il seguente:

- 1 sottufficiale vice-capobanda;
- 9 sergenti maggiori o sergenti musicanti;
- 10 caporali maggiori o caporali musicanti;
- 20 allievi musicanti (volontari ordinari o di leva);
- 6 aspiranti allievi musicanti (volontari ordinari o di leva) ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 293-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo, in congedo provvisorio, in ausiliaria, di complemento e di riserva debbono rispondere alle chiamate disposte per ragioni di controllo dalle autorità militari da cui dipendono.

All'atto in cui cessano da un periodo di servizio effettivo hanno l'obbligo di indicare all'autorità militare la propria residenza ed abitazione e notificarne poi qualsiasi cambiamento.

(È approvato).

ART. 2.

Gli ufficiali di cui all'articolo precedente, i quali manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo, oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza ed abitazione sono puniti con una ammenda da lire 300 a lire 1500.

(È approvato).

ART. 3.

I sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato di qualsiasi classe, del Regio esercito, della Regia marina, della Regia

aeronautica e della Regia guardia di finanza debbono rispondere alle chiamate ordinate con manifesto e con precetto personale, dalle autorità militari per il controllo della forza in congedo.

Essi hanno l'obbligo di notificare al comando del distretto militare, se appartengono al Regio esercito, o alla Regia aeronautica, o alla Regia guardia di finanza e alla autorità portuaria, o, in mancanza, al capo dell'Amministrazione comunale di residenza, se appartengono alla Regia marina, i cambiamenti della loro residenza.

(È approvato).

ART. 4.

I militari, di cui all'articolo precedente, i quali manchino senza giustificato motivo alle chiamate di controllo oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza sono puniti con un'ammenda da lire 200 a lire 600, se sottufficiali, e da lire 100 a lire 300, se graduati o militari di truppa.

(È approvato).

ART. 5.

Quando per le condizioni economiche dei contravventori le ammende stabilite con i precedenti articoli 2 e 4 possano presumersi inefficaci, anche se applicate nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarle sino al doppio.

(È approvato).

ART. 6.

In caso di non eseguito pagamento, entro due mesi dal giorno dell'intimazione del precetto o di insolvibilità del condannato, l'ammenda è convertibile in carcere militare col ragguglio di un giorno per ogni lire 30, senza tener conto della frazione di lire 30 della somma non pagata.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la parte corrispondente al carcere militare sofferto col ragguglio stabilito dal precedente comma.

Al carcere militare può essere sostituita la prestazione di una opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare, e due giorni di lavoro sono raggugliati ad un giorno di carcere militare.

Il reato rimane estinto, qualora il contravventore paghi prima del procedimento penale e non oltre un mese dalla data di

notificazione del processo verbale di accertamento, una somma equivalente alla metà del massimo dell'ammenda.

(È approvato).

ART. 7.

La cognizione delle contravvenzioni previste dagli articoli 2 e 4 della presente legge è deferita ai tribunali militari, i quali provvedono con decreto penale, secondo le norme stabilite dal Regio decreto-legge 5 ottobre 1920, n. 1417.

(È approvato).

ART. 8.

Le autorità giudiziarie, davanti alle quali siano in corso procedimenti per le contravvenzioni previste dagli articoli 165 e 166 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 1437, del 5 agosto 1927 — anno V —, e dell'articolo 85 della legge n. 1066, del 23 giugno 1927 — anno V — sulla leva marittima, se non sia stata fissata la data del dibattimento, provvederanno all'immediata trasmissione degli atti relativi al tribunale militare competente.

(È approvato).

ART. 9.

Le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Essa andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Disposizioni concernenti l'assegnazione di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a favore di funzionari dell'Amministrazione coloniale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni concernenti l'assegnazione di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a favore di funzionari dell'Amministrazione coloniale.

Se ne dia lettura.

GORINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 295-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

All'articolo 14 del Regio decreto-legge 11 febbraio 1929, n. 283, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1316, è aggiunto il seguente comma: « I contratti di affitto di alloggi a favore di funzionari dell'Amministrazione delle colonie possono essere stipulati dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, con l'autorizzazione caso per caso del Ministero delle colonie, anche a favore di funzionari stessi residenti in colonia, che intendano trasferirsi nel Regno o farsi precedere dalle proprie famiglie, purché gli alloggi affittati siano abitati unicamente dai funzionari o dalle loro famiglie ».

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione del piano regolatore per l'allargamento della Via Manzoni in Milano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Piano regolatore per l'allargamento della Via Alessandro Manzoni in Milano.

Se ne dia lettura.

GORINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 296-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È approvato il piano regolatore per l'allargamento della via Alessandro Manzoni,

nell'abitato di Milano, nel tratto compreso tra via Bigli e via Monte Napoleone.

Tale piano è incluso, a tutti gli effetti, nel piano generale edilizio regolatore e di ampliamento approvato con legge 12 luglio 1912, n. 866.

Un esemplare del piano e il relativo elenco degli stabili da espropriare, munito del visto del ministro dei lavori pubblici, saranno depositati all'archivio di Stato.

Sono estese al piano, in quanto applicabili, tutte le disposizioni della legge 12 luglio 1912, n. 866, e del relativo regolamento approvato con Regio decreto 14 dicembre 1913, n. 1429, ed è assegnato per l'esecuzione il termine massimo fissato con detta legge 12 luglio 1912, n. 866, e cioè il 15 agosto 1942 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1857, concernente la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative all'allacciamento ferroviario delle nuove calate occidentali del porto di Genova.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1857, concernente la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative all'allacciamento ferroviario delle nuove calate occidentali del porto di Genova.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 308-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1857, concernente la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative all'allacciamento ferroviario delle nuove Calate occidentali del porto di Genova ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1827, che sospende per l'anno 1929, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili, e il giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale, e fissa la celebrazione dei due anniversari rispettivamente nei giorni 27 ottobre e 3 novembre.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1827, che sospende, per l'anno 1929, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili, e il giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale, e fissa la celebrazione dei due anniversari rispettivamente nei giorni 27 ottobre e 3 novembre.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 333-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1827, che sospende, per l'anno 1929, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili e il giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale, e fissa la celebrazione dei due anniversari rispettivamente nei giorni 27 ottobre e 3 novembre ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2019, recante proroga del termine assegnato al comune di Trieste per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2019, recante proroga del termine assegnato al comune di Trieste per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 396-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2019, recante proroga del termine assegnato al comune di Trieste per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1929, n. 2027, concernente la modifica dell'ordinamento dei Consigli amministrativi degli Ordini dei sanitari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1929, n. 2027, concernente la modifica dell'ordinamento dei Consigli amministrativi degli ordini dei sanitari.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 397-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 24 novembre 1929, n. 2027, che modifica l'ordinamento dei Consigli amministrativi degli Ordini dei sanitari ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho l'onore di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, portante provvedimenti per la bonifica integrale e per i servizi agrari e forestali. (413)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'agricoltura della presentazione di questo disegno di legge.

Sarà stampato, distribuito e inviato alla Giunta generale del bilancio.

Approvazione del disegno di legge: Disposizioni conseguenti alla estensione degli obblighi militari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni conseguenti alla estensione degli obblighi militari.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 292-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

ART. 1.

L'articolo 51 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, è sostituito dal seguente:

« Cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e vengono iscritti col grado rispettivo nella riserva:

a) gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina:

a 58 anni di età se ufficiali superiori;

a 56 anni di età se capitani;

a 55 anni di età se subalterni;

per gli ufficiali del corpo reali equipaggi marittimi il limite di età è fissato in anni 58;

b) gli ufficiali della Regia aeronautica: se appartenenti all'arma aeronautica ruolo combattente:

a 54 anni di età se ufficiali superiori;

a 48 anni di età se capitani;

a 45 anni di età se subalterni;

se appartenenti al corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ed al corpo di commissariato militare aeronautico, ruolo di commissariato:

a 58 anni di età se ufficiali superiori;

a 56 anni di età se capitani;

a 55 anni di età se subalterni;

se capitani e ufficiali subalterni dei ruoli specializzati dell'arma aeronautica, del corpo del genio aeronautico e del corpo di commissariato militare aeronautico;

a 58 anni di età ».

(È approvato).

ART. 2.

Il 1° comma dell'articolo 3 della legge suddetta è sostituito dal seguente:

« Salvo i casi ammessi per legge, o di speciale autorizzazione Sovrana, non può dimettersi dal grado l'ufficiale che non abbia compiuto il 55° anno di età ».

(È approvato).

ART. 3.

Il n. 2 dell'articolo 21 del Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629, è sostituito dal seguente:

2°) Aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo. Però, il limite superiore è portato a 55 anni per il conferimento della nomina predetta ai sottufficiali e militari che abbiano prestato servizio in reparti operanti o comandi mobilitati dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918 »

(È approvato).

ART. 4.

Le disposizioni della legge 27 giugno 1929, n. 1144 e quelle della presente legge s'intendono applicabili anche agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che abbiano già com-

piuto il 39° anno di età e non superato il 55° alla data di entrata in vigore della citata legge e della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

Gli ufficiali, già di milizia territoriale, che alla data del 31 dicembre 1923 avevano superato l'età di 40 anni e che non sono presentemente iscritti nel complemento, devono considerarsi, in virtù della presente legge, ufficiali di tale categoria e rivestiti del grado che allora avevano o che eventualmente avessero conseguito in altri ruoli dopo il 30 dicembre 1923, purchè non abbiano ancora superato, a seconda del grado da essi rivestito, i limiti di cui all'articolo 1.

(È approvato).

ART. 6.

Gli ufficiali che, in applicazione dell'articolo 51 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, sono stati, per età, o iscritti nel ruolo di riserva, o collocati in congedo assoluto, devono essere considerati in virtù della presente legge, ufficiali di complemento, qualora non abbiano superato i limiti stabiliti dall'articolo 1.

Essi conserveranno, nel nuovo ruolo, il grado che eventualmente avessero conseguito nella riserva.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Soppressione del vincolo di età per la concessione del Regio assentimento al matrimonio degli ufficiali della Regia marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Soppressione del vincolo di età per la concessione del Regio assentimento al matrimonio degli ufficiali della Regia marina.

Se ne dia lettura.

GORINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 362-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« L'articolo 1 della legge 7 giugno 1929, n. 916, è esteso agli ufficiali della Regia marina.

« Tuttavia il Regio assentimento, di cui al primo comma dell'articolo 1 del testo unico approvato col Regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371, non potrà essere concesso a quelli, fra i predetti ufficiali, che abbiano grado inferiore a sottotenente di vascello o corrispondente ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 27 settembre 1929, n. 1716, recante autorizzazione di spese per opere pubbliche straordinarie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 27 settembre 1929, n. 1716, recante autorizzazione di spese per opere pubbliche straordinarie.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 287-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 27 settembre 1929, n. 1716, recante l'autorizzazione di spese per opere pubbliche straordinarie ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Soppressione per gli ufficiali della Regia guardia di finanza del vincolo della età per il matrimonio, previsto dal Regio decreto-legge 9 febbraio 1928, n. 371.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Soppressione per gli ufficiali della Regia guardia di finanza del vincolo dell'età per il matrimo-

nio, previsto dal Regio decreto-legge 9 febbraio 1928, n. 371.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 294-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo primo del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, approvato con Regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371, è modificato nel senso che, per gli ufficiali della Regia guardia di finanza, il limite di età di 25 anni per contrarre matrimonio è soppresso.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1902, riguardante l'autorizzazione di una spesa di lire 10 milioni per la esecuzione di lavori pubblici in dipendenza dei Patti Lateranensi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1902, riguardante l'autorizzazione di una spesa di lire 10 milioni per la esecuzione di lavori pubblici in dipendenza dei Patti Lateranensi.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 311-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1902, riguardante l'autorizzazione di una spesa di lire 10,000,000 per la esecuzione di lavori pubblici in dipendenza dei Patti Lateranensi ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali approvato con Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 165.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione suprema di difesa, ed il servizio degli osservatori industriali approvato con Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 165.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 326-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« L'articolo 3 del testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali, approvato con Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 165, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato deliberativo è composto come segue:

- il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Presidente;
- il ministro per gli affari esteri;
- il ministro per le colonie;
- il ministro per l'interno;
- il ministro per le finanze;
- il ministro per la guerra;
- il ministro per la marina;
- il ministro per l'aeronautica;
- il ministro per l'agricoltura e le foreste;
- il ministro per le comunicazioni;
- il ministro per le corporazioni.

« Possono essere chiamati a farne parte anche altri ministri come membri con voto deliberativo, quando si trattino questioni riflettenti la loro particolare competenza.

« Vi interverranno come membri con voto consultivo:

il Capo di Stato Maggiore generale;

il Segretario del Partito Nazionale fascista;

il Capo di Stato maggiore dell'esercito;

il Capo di Stato maggiore della Regia marina;

il Capo di Stato maggiore della Regia aeronautica;

il Presidente del Comitato per la mobilitazione civile.

« Il Comitato deliberativo formula le questioni sulle quali gli organi consultivi sono chiamati ad esprimere il loro parere ed emana le decisioni concernenti i provvedimenti di carattere esecutivo.

« Organo per la notifica dei provvedimenti è la Segreteria generale della Commissione suprema di difesa ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1873, recante provvedimenti per la demanializzazione delle Fonti di Levico-Vetriolo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1873, recante provvedimenti per la demanializzazione delle Fonti di Levico-Vetriolo.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 298-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1873, recante provvedimenti per la demanializzazione delle Fonti di Levico Vetriolo ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 1996, concernente norme per la stipulazione degli atti della Cassa depositi e prestiti e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con i soci di cooperative edilizie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 1996, concernente norme per la stipulazione degli atti della Cassa depositi e prestiti e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con i soci di cooperative edilizie.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 366-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 1996, concernente « Norme per la stipulazione degli atti della Cassa depositi e prestiti e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con i soci di cooperative edilizie ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Cessione gratuita di un aeroplano S 64 allo Stato Brasiliano e di una navicella del Dirigibile « Norge » alla Società geografica italiana.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Cessione gratuita di un aeroplano S. 64 allo Stato Brasiliano e di una navicella del dirigibile « Norge » alla Società geografica italiana.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 363-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Il ministro dell'aeronautica è autorizzato a cedere a titolo gratuito allo Stato Brasiliano, e alla Società geografica italiana rispettivamente, i seguenti materiali di proprietà dello Stato italiano:

a) l'aeroplano « S. 64 » con cui gli aviatori capitano Arturo Ferrarin e maggiore Del Prete hanno compiuto il volo Roma-Brasile;

b) una navicella motrice del dirigibile « Norge », che ha compiuto la transvolata del Polo Nord ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modifica al numero del personale militare addetto al Ministero delle colonie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifica al numero del personale militare addetto al Ministero delle colonie.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 348-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Il quarto alinea del primo comma dell'articolo 1 del Regio decreto 10 marzo 1927, n. 1149, è modificato come segue:

1 maggiore o capitano del Regio esercito di arma combattente e 3 ufficiali inferiori del Regio esercito, di arma combattente, di cui uno dell'arma di artiglieria.

(È approvato).

ART. 2.

All'aumento di un ufficiale a disposizione del Ministero delle colonie, di cui all'articolo precedente, corrisponderà la diminuzione di

un ufficiale pari grado nel numero degli ufficiali fuori quadro a disposizione del Ministero della guerra, di cui all'articolo 46, secondo comma, della legge 11 marzo 1926, n. 396. (È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1467, che proroga per tre anni il Regio decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, concernente agevolzze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1467, che proroga per tre anni il Regio decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, concernente agevolzze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 346-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1467, che proroga per tre anni il Regio decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, concernente agevolzze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Cessione all'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia dei beni costituenti l'ex Colonia Agricola di San Martino delle Scale, presso Palermo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Cessione all'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Ita-

lia dei beni costituenti l'ex Colonia agricola di San Martino delle Scale, presso Palermo.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 313-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Sono approvate le convenzioni 2 luglio 1927 e 25 maggio 1929 stipulate in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Palermo con l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia a favore della quale viene fatta cessione dei beni costituenti l'ex Colonia agricola di San Martino delle Scale, presso Palermo ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette.

Se ne dia lettura nel testo concordato tra Governo e Commissione.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 377-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È portato da due a quattro anni il termine assegnato agli esattori delle imposte per l'esercizio dei privilegi fiscali dall'articolo 71 della legge sulla riscossione delle imposte 17 ottobre 1922, n. 1401.

« La presente disposizione si applica anche agli esattori del quinquennio 1923-27 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1445, che stabilisce agevolazioni fiscali per la istituzione nell'Italia meridionale e insulare di stabilimenti per la raffinazione di olii d'oliva.

PRESIDENTE: L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1445, che stabilisce agevolazioni fiscali per la istituzione nell'Italia meridionale e insulare di stabilimenti per la raffinazione di olii di oliva.

Se ne dia la lettura.

GORINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 382-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'Onorevole Pavoncelli.

Ne ha facoltà.

PAVONCELLI. Il decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1445, che stabilisce agevolazioni fiscali per la istituzione nell'Italia meridionale ed insulare di stabilimenti per la raffinazione degli olii di oliva, e che viene oggi presentato alla Camera per la sua conversione in legge, merita tutta la nostra approvazione perchè rappresenta un opportuno provvedimento per favorire e sviluppare, soprattutto nel Mezzogiorno, l'industria della raffinazione di necessaria integrazione ad una olivicoltura meridionale che, per particolari condizioni di ambiente, produce considerevoli quantità di olio che, per le qualità organolettiche e per il grado di acidità, non può essere direttamente utilizzato per il consumo.

Questa industria di raffinazione, come giustamente osserva il relatore nella sua breve e sintetica relazione, mentre si è largamente affermata nell'Italia settentrionale e centrale, non ha nel Mezzogiorno conseguito quello sviluppo che sarebbe stato desiderabile per l'importanza della produzione olearia meridionale. Ciò si deve, soprattutto, alle condizioni più favorevoli che si sono determinate per l'acquisto di merce proveniente dall'estero che beneficia di costi di trasporto per cui la merce di Smirne e di Tunisi può giungere alle raffinerie liguri in condizioni di assoluto favore verso il prodotto italiano che provenga da Lecce o dall'estrema Calabria.

La creazione, quindi, di stabilimenti di raffinazione nel Mezzogiorno, voluta e favo-

rita dal presente disegno di legge, ovviera in parte a questo inconveniente, ma io sento il dovere di segnalare all'attenzione della Camera e del Governo che sterili risultati nei riguardi dell'assorbimento della produzione dei lampanti meridionali si potranno sperare dal provvedimento in esame, se non verrà circondato da maggiori cautele l'attuale istituto della temporanea importazione degli olii esteri che sono riesportati dopo essere purificati.

È ormai evidente, dopo tre anni di esperienza di questo istituto, che, attraverso il suo pratico funzionamento, vengono immessi nell'interno del Paese considerevoli quantitativi di olii esteri che in realtà, annullando la protezione doganale, adeguano il prezzo del mercato interno al prezzo degli olii esteri, danneggiando gravemente le raffinerie di olio nazionale, deprimendo il mercato degli olii, ed aggravando la crisi olearia.

Quando si rifletta che su 100 quintali di olio grezzo estero, da cui si ricavano 90 quintali o poco più di olio raffinato, solo 60 saranno usati per la miscela da riesportare, si trae la conseguenza che circa 30 quintali di raffinato residuo potranno essere introdotti in Paese senza pagare alcun dazio protettivo; così che su circa 464.000 quintali di olio estero importato nel 1928, da 120 a 140.000 quintali sono stati introdotti in Paese ad aggravare le condizioni del nostro già pesante mercato nazionale.

Nè vale l'obbiezione che effettivamente sono stati esportati altrettanti quintali di olio italiano, perchè, attraverso il sapiente congegno delle bollette di temporanea importazione, avviene un vero giuoco di borsa a danno dell'olio nazionale.

Ora io non credo che questo fosse nella intenzione del legislatore che, permettendo la temporanea importazione, voleva risolvere soprattutto un problema di esportazione.

Ad ovviare quanto sopra, e per dare effettivamente un impulso all'industria della raffinazione degli olii nazionali, come sembra decisa intenzione del Governo, è indispensabile che si disciplini l'istituto della temporanea importazione, sostituendo al criterio dell'equivalenza della merce, quello più rigido della identità, che eviterebbe agli olii introdotti dall'estero per essere purificati e riesportati, la possibilità di essere destinati ad altro scopo come quello di invadere il mercato interno con la ripercussione dannosa che si è rilevata. E poichè sono nell'argomento della temporanea importazione, desidero di richiamare l'attenzione del Governo sulla interpretazione

troppo estensiva data finora ad essa dagli Uffici competenti, e perchè si vieti la concessione di questo beneficio agli olii fini di pressione ed a quelli imperfetti che all'analisi si comportano come olii estratti con solvente, secondo lo spirito e la parola della legge.

Io ritengo che non inutilmente abbia richiamata l'attenzione della Camera e del Governo sulla crisi olearia, perchè sono qui numerosi in mezzo a noi i rappresentanti delle regioni olivicole italiane che possono confermare quanto sia duro il disagio dei produttori e delle classi interessate all'olivicoltura, e quanto pur sempre in essi sia incrollabile la fiducia che il Governo vorrà fare quanto è possibile per venire incontro ai loro bisogni e soddisfare, con le esigenze della olivicoltura, quelle di un grande e vitale interesse della Nazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1445, che stabilisce agevolazioni fiscali per la istituzione nell'Italia meridionale e insulare di stabilimenti per la raffinazione di olii di oliva ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge testè esaminati:

Approvazione del Protocollo italo-lettone, firmato in Riga l'8 dicembre 1928, che modifica l'alinea 1^a dell'articolo 9 della Convenzione commerciale italo-lettone del 25 luglio 1925 (*Approvato dal Senato*); (250)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, contenente provvedimenti per il personale civile tecnico del servizio chimico militare; (280)

Modifica all'organico delle musiche presidiarie di Corpo d'armata; (285)

Chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza; (293)

Disposizioni concernenti l'assegnazione di alloggi dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato a favore di funzionari dell'Amministrazione coloniale; (295)

Approvazione del piano regolatore per l'allargamento della Via Manzoni in Milano; (296)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1857, concernente la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative all'allacciamento ferroviario delle nuove calate occidentali del porto di Genova; (308)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1827, che sospende, per l'anno 1929, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili, e il giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale, e fissa la celebrazione dei due anniversari rispettivamente nei giorni 27 ottobre e 3 novembre; (333)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2019, recante proroga del termine assegnato al comune di Trieste per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale; (396)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1929, n. 2027, concernente la modifica dell'ordinamento dei Consigli amministrativi degli Ordini dei sanitari; (397)

Disposizioni conseguenti alla estensione degli obblighi militari; (292)

Soppressione del vincolo di età per la concessione del Regio assentimento al matrimonio degli ufficiali della Regia marina. (362)

Dichiaro aperta la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Discussione del disegno di legge: Riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

☞ PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni. Se ne dia lettura.

GORINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 342-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Lojcono. Ne ha facoltà.

LOJACONO. Gli economisti, i filosofi e i giuristi si sono dati, da tempo in qua, alla grande fatica, sia pure con tutte le buone intenzioni di questo mondo, di volere a ogni costo dare una sistemazione scientifica al nuovo ordinamento politico sociale, balzato limpido dall'intuizione del Capo e dalla volontà consapevole di tutto il nostro popolo.

L'economia corporativa, il diritto corporativo, lo Stato corporativo, sono stati adagiati mollemente sul letto di Procuste, e sottoposti a una sapiente cura di specializzazione, per essere catalogati, classificati, incasellati; tutto un lavoro che è, certamente buono per le cose morte, non per la vita nuova che ebbe la sua genesi nella guerra vittoriosa, la sua prima vigorosa affermazione nelle piazze d'Italia, e il suo travaglio, nello sforzo di tutti i giorni e di tutte le ore, volto a dare ai nuovi istituti, al pensiero, alle arti, al lavoro, quella profonda anima unitaria, che è la vera creatura storica del Fascismo.

Dico questo, onorevoli camerati, non per ostentare una plebea avversione alla coltura, perchè, vissuti, per lungo tempo in intima comunione di spirito coi lavoratori, nessuno più di noi è convinto della necessità delle armonie che allacciano il lavoro del pensiero a quello del braccio; perchè, nessuno più di noi, sa quale alta funzione educativa eserciti la coltura nell'anima del nostro popolo; ma, perchè pensiamo che non è male dar tempo al tempo, che non è male cercare di capire, prima di teorizzare e scrivere, quello che è stato ed è il Fascismo; e per capirlo bisogna aver sofferto tutta l'intima profonda passione della rinascita italiana, che non è scaturita da elucubrazioni dottrinali; ma dalla ferrea volontà dei giovani due volte combattenti e due volte vittoriosi nel nome e per l'amore della nostra Italia.

Ora è avvenuto che, per opera di alcuni impenitenti specialisti della materia, bisogna pur dirlo, le idee si sono un pò ingarbugliate e svisate a tal punto, che, ogni qual volta, sul tappeto della discussione pubblica è posto un problema attinente alla vita corporativa, il pubblico rimane disorientato, fa una enorme confusione e, qualche volta, ha la sensazione di trovarsi di fronte a un sistema difficile, complicato, nebuloso.

Nulla di tutto questo, onorevoli camerati, perchè il Fascismo è soprattutto un'idea chiara, luminosa, lineare. Ecco perchè, nel progetto che è sottoposto al nostro esame e alla nostra approvazione, progetto che noi siamo chiamati a discutere, pur attraverso

ai necessari rilievi critici, bisogna cercare di essere aderenti alla realtà per cogliere, attraverso il dibattito che sarà svolto in questa Aula, tutto lo spirito e la sostanza della riforma, che così efficacemente sono stati posti in rilievo nella interessante e chiara relazione del ministro Bottai, nonchè in quella del camerata Costamagna.

Onorevoli camerati, l'ordinamento sindacale fascista, che con la legge 3 aprile 1926, realizzava in forme giuridiche il contenuto sociale della rivoluzione fascista; la Carta del Lavoro che, attraverso la dichiarazione dei diritti e doveri dei produttori, realizzava il contenuto politico, economico ed etico del fascismo; il disegno di legge sul Consiglio nazionale delle Corporazioni che, attraverso l'istituzione di un organismo posto al vertice della vita sindacale corporativa dello Stato, realizza, in forme costituzionali, il contenuto unitario della produzione; questi, che possono essere considerati i tre pilastri fondamentali dello Stato Fascista, hanno un punto di partenza nella riunione che fu tenuta a Roma il 20 dicembre 1923, sotto la Presidenza del Capo del Governo, riunione che io penso può ben definirsi storica, perchè in essa tutte le forze produttive, sotto la Presidenza del Capo del Governo, si riunivano non solo per riaffermare la concorde volontà di lavoro di tutte le classi, ma per gettare le basi di quella unità produttiva che doveva costituire la premessa, la sostanza e lo spirito degli ordinamenti civili ai quali oggi gli stranieri guardano un pò dubitosi e un pò ammirati, ma sempre ansiosi di conoscerne la struttura e gli sviluppi, talchè sorge solenne da queste innovatrici realizzazioni, profondamente rivoluzionarie e squisitamente italiane, la smentita a quel filosofo pessimista inglese che dava scarso valore a quei governi che indagano le vie onde condurre a buon punto le vicende civili.

In quella riunione tenutasi, mentre non erano del tutto spenti i fuochi della rivoluzione noi, sentimmo vibrare, nelle dichiarazioni esplicite del Capo del Governo, tutto lo spirito unitario delle leggi costruttive che, negli anni successivi, dovevano essere poste al centro della trasformazione giuridica, politica e sociale dello Stato.

Da quelle dichiarazioni noi comprendemmo che si cominciava realmente a lavorare, per gettare la basi di un nuovo tipo di civiltà squisitamente italiana, di uno stato unitario, nelle leggi che lo affermano e lo potenziano, unitario nella coscienza e nel sentimento dei suoi cittadini, unitario nella disciplina dei suoi ordinamenti e nell'ordine del suo lavoro.

A distanza di pochi anni, la Carta del Lavoro, documento storico dell'epoca che viviamo, nella prima dichiarazione, riassume la premessa, la finalità e la sostanza della politica costruttiva del regime: la Nazione è una unità morale, politica ed economica che si realizza integralmente nello Stato fascista.

L'Italia oggi, onorevoli camerati, nel campo morale è veramente come la voleva il Capo: un'esercito di cittadini, di soldati, pronti per le opere di pace, laboriosi, silenziosi, disciplinati.

Ma, all'unità morale deve rispondere l'unità produttiva. Ecco la ragion d'essere del Consiglio nazionale delle corporazioni, che, costituisce il più grande tentativo per dare alle forze della produzione un ritmo e una espressione unitaria.

Solo così sarà possibile costituire il blocco formidabile dell'economia nazionale. Eliminare tutti gli ostacoli al processo produttivo, dare agli italiani la coscienza della propria funzione economica e sociale, chiamare a raccolta nel nome e per l'interesse della Nazione, tutte le forze del lavoro, significa costituire il fronte unico dell'economia italiana in confronto degli altri paesi detentori di materie prime, significa spezzare il sistema individualista delle sfrenate concorrenze industriali, sistema dannoso all'interno e deleterio sui mercati esteri, significa aprire il varco a quell'economia corporativa, che come ha vaticinato il Capo dovrà dare l'impronta al nostro secolo. (*Applausi*).

La legge del 3 aprile 1926, la Carta del Lavoro, il disegno di legge sulla costituzione del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, prese nel loro insieme, possono essere considerate come una vera mobilitazione permanente di tutte le forze produttive verso una finalità politica ed economica.

Aprire il varco alla economia corporativa, non è cosa facile. Noi non crediamo a quel miracolismo idiota che pretende di poter cambiare, di punto in bianco, volto e fisionomia all'odierna struttura economica e sociale. Noi, pensiamo, viceversa, che il trapasso dalla economia capitalista a quella corporativa non possa che essere opera di gigante. Nasconderne le difficoltà significa diminuirne l'importanza.

Il trapasso dovrà avvenire ed avverrà, perchè nessun sistema economico è eterno nel mondo, solo attraverso tappe faticose e graduali sviluppi, tenendo sempre presente il principio, più volte affermato dal Fascismo, e consacrato nella dichiarazione settima della Carta del Lavoro, che lo Stato corporativo

considera l'iniziativa privata, nel campo della produzione come il mezzo, lo strumento più sicuro e più utile nell'interesse della nazione. L'assetto economico odierno non può essere mutato per effetto di una bacchetta magica. Il capitalismo ha ancora una funzione storica da assolvere in tutto il mondo e specialmente in Italia.

Questo pensiero venne precisato dal Capo del Governo in una intervista concessa al *Giornale d'Italia* del 5 dicembre 1923. Il Fascismo non ha fatto e non fa salti nel buio.

Il problema che oggi sostanzia la vita delle nazioni e quella dell'Italia in ispecie, è un problema di valorizzazione di tutte le forze produttive interne. Bisogna sfruttare tutte le risorse della nostra terra; bisogna assicurare una maggiore e migliore produzione della ricchezza.

È in questo campo che il Fascismo ha affermato, ed afferma ogni giorno, la sua opera costruttiva, con quei risultati che ogni anno noi, con orgoglio di italiani e di fascisti, siamo chiamati ad esaltare e registrare, qual'è, in rispondenza ai principi enunciati e alla necessità della vita presente e futura del nostro Paese, la funzione economica dello Stato nella produzione?

Lo Stato non può certamente fare l'industriale, non può intervenire in tutto quanto riguarda l'attività tecnica, amministrativa di una azienda, perchè tutto ciò spetta all'iniziativa privata. Lo Stato però, Istituto sovrano che controlla, domina, disciplina, tutte le attività e tutte le indirizza ai fini immanenti della vita della nazione, ha il diritto di intervenire quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata per assicurare, in ogni caso, la continuità della funzione produttiva.

Lo Stato fascista ha il diritto di intervenire per impedire illecite concorrenze, per stroncare quelle tendenze degenerative della economia pseudoliberalista, che hanno nome di cartelli, e che mirano, come è stato efficacemente posto in rilievo nella relazione del ministro Bottai, all'annientamento di ogni sana concorrente iniziativa privata.

Tutti i mezzi di produzione e di scambio debbono essere volti ai fini dell'interesse nazionale. Al tornaconto individuale va sostituito il tornaconto nazionale.

Se la presunzione non mi giuoca un brutto tiro, io penso, che questa sia l'essenza della politica economica dello Stato fascista, politica che avrà nel Consiglio nazionale delle corporazioni la sua massima espressione e realizzazione. Tale politica economica è la

sola che possa aprire sul serio il varco alla economia corporativa, della quale oggi non è facile certamente intravedere lo sviluppo — poichè non facciamo professione di profeti — ma che certamente sarà una realtà nell'Italia di domani.

Non ci illudiamo: l'opera è ardua; bisogna lavorare su di un terreno difficile, ingombro di sofismi correnti; bisogna debellare ad uno ad uno tutti i residui di una mentalità che è dura a morire, e che, molte volte, cacciata dalla porta, entra dalla finestra. Non è impresa da poco plasmare la dura materia dei contrastanti interessi, poichè accade sovente che gli uomini sacrifichino la vita per un ideale, ma è raro che siano disposti a fare sacrificio, in tutto o in parte, delle loro ricchezze.

Ed è appunto per queste difficoltà, che, noi pensiamo, che la sovranità dello Stato, nel campo economico, debba essere piena, integrale, assoluta, e debba essere esercitata su tutti i settori della economia nazionale, nessuno escluso.

Sono stati questi i motivi che ci hanno indotto a muovere i nostri rilievi critici al contenuto dell'articolo 11 del disegno di legge.

Ma occorre ben precisare. Nell'articolo 2 del disegno di legge la presidenza effettiva, non formale, è devoluta direttamente al Capo del Governo, od in sua vece, o per sua delega al ministro delle corporazioni; al Capo del Governo che riassume nelle sue mani tutti i poteri dello Stato in virtù della legge fondamentale dello Stato fascista che definisce i suoi poteri e le sue prerogative.

L'iniziativa necessaria a provocare l'esercizio della facoltà normativa, una delle funzioni essenziali, anzi la vera funzione del Consiglio nazionale delle corporazioni, è precisata nell'articolo 11 del disegno di legge. Per le materie indicate nel paragrafo 1 e 2 del detto articolo, l'iniziativa per l'esercizio della facoltà normativa è demandata, caso per caso, al Consiglio, dal Capo del Governo; mentre nelle materie indicate al paragrafo 3º l'iniziativa per l'esercizio di tale facoltà è demandata alle associazioni interessate.

Mi permetto richiamare l'attenzione, degli onorevoli camerati, su questo punto che io penso sia sostanziale ai fini dell'ordinamento corporativo del nostro Paese. Parlando di rapporti economici collettivi fra le varie categorie della produzione evidentemente si intende di far riferimento alle categorie degli imprenditori — cioè datori di lavoro — altrimenti si sarebbe parlato di rapporti di lavoro.

Ora, vediamo un po', quali possono essere le conseguenze nel campo pratico e nel campo della politica economica generale, della iniziativa concessa alle associazioni interessate per l'esercizio della facoltà normativa.

Facciamo un'ipotesi, molto probabile, che tra gli esercenti di uno o di più gruppi di attività economiche ed industriali si raggiunga, su un piano che faccia coincidere pienamente i loro interessi, una intesa e si addivenga ad un accordo.

Può darsi il caso che l'intesa raggiunta — e la storia ce ne offre parecchi esempi — non coincida con gli interessi superiori della Nazione. Ora, in questo caso, il Consiglio nazionale che — giova ricordare — ha tra le sue funzioni, quella principale della disciplina e dell'indirizzo unitario della produzione, il Consiglio Nazionale delle corporazioni, non sarebbe investito di un problema che tocca così da vicino gli interessi generali del nostro Paese.

Ora, io penso che alla corporazione, istituto massimo del Regime, creato per la disciplina e l'unità della produzione, debba essere concessa, senza limitazioni di sorta, la possibilità di intervenire quando sono in giuoco gli interessi generali della Nazione. (*Approvazioni*).

Si è fatto osservare che il criterio di far richiedere alle associazioni interessate l'intervento nel Consiglio risponda alla necessità di garantire l'iniziativa privata, che ai termini della Carta del Lavoro è ritenuta come la sorgente feconda di ogni benessere. Ma non si tratta, camerata Costamagna, di rispetto o no all'iniziativa privata; non si tratta di ingerenza dello Stato nella produzione, si tratta invece di stabilire se lo Stato, istituto sovrano, e per esso il Consiglio Nazionale delle corporazioni, può intervenire, quando come dicevo poc'anzi, sono in giuoco gli interessi generali del Paese.

Una voce. Il Capo del Governo può sempre! LOJACONO. L'iniziativa privata non c'entra. Essa non avrà a soffrirne, in ogni modo, se l'iniziativa per l'esercizio della facoltà normativa sia demandata intieramente al Capo del Governo, che riassume nelle sue mani tutti i poteri dello Stato fascista.

Così il nuovo istituto, nella sua struttura organica, nelle sue linee fondamentali, in tutte le sue funzioni normative e consultive, sarà messo nelle mani del Capo, perchè egli possa, con la fusione di tutti gli spiriti e di tutte le forze della produzione, farne formidabile strumento di potenza e di unità dello Stato fascista.

Onorevoli camerati, come bene ha detto il ministro Bottai nella sua relazione, l'intonazione fascista, quasi sempre anticipatrice degli ordinamenti giuridici, aveva già fornito il mezzo per la fusione di tutti gli spiriti e le forze della produzione, attraverso quei Comitati intersindacali che, voluti e creati da S. E. Turati, sul prestigio e nel nome della fede comune, furono il crogiuolo di fusione tra le idealità promotrici del Fascismo rappresentate dal Partito e le forze disciplinate della produzione rappresentate dalle associazioni professionali.

I Comitati intersindacali furono, certamente, il terreno ideale sul quale fu possibile, quasi sempre, conciliare i contrastanti interessi. Noi, organizzatori sindacali, abbiamo sempre riconosciuto tutta l'alta importanza della funzione dei Comitati intersindacali. Molte volte, quando le trattative stavano per naufragare e si era giunti cioè a quello che si chiama il punto morto, è bastato l'annuncio di aver chiesto o di voler chiedere l'intervento del segretario federale del Partito o del Comitato intersindacale per far rinsavire molti ricalcitranti, smorzare propositi bellicosi e debellare ostinate e preconcette resistenze.

Io non so, quale potrà essere e quale sarà, in rispondenza alla struttura data al nuovo organismo che oggi sorge intonando la sua funzione, le sue energie all'armonia costruttiva del Regime, l'ordinamento che verrà dato ai Consigli provinciali dell'economia e ai Comitati intersindacali; ma, onorevoli camerati, quale sia per essere l'ordinamento che ad essi verrà dato, noi, dirigenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, che abbiamo potuto valutare appieno i risultati di questa felice anticipazione corporativa, risultati conseguiti non attraverso esercitazioni accademiche e burocratiche, ma al collaudo severo ed inesorabile della esperienza, noi, formuliamo l'augurio che il Partito, forza civile e volontaria agli ordini dello Stato e depositario dell'anima, della volontà, del pensiero della Rivoluzione fascista, sia chiamato con tutto il vigore della sua potenza morale ad esercitare la sua alta funzione di equilibrio, di sintesi e di educazione civile e politica del nostro popolo. (*Vivi applausi*).

Non entro, onorevoli camerati, in merito alla formazione delle tabelle perchè tutto ciò ha formato oggetto di ampia discussione negli Uffici della Camera e nella Commissione parlamentare. Bene ha fatto la Commissione a delegare il Governo per fissare il numero dei

rappresentanti. In ogni modo, negli emendamenti già presentati, oggetto della relazione dell'onorevole Costamagna, sono già state precisate le modificazioni apportate alla formazione delle tabelle. È bene che questo sia avvenuto perchè così si è riaffermato ancora una volta il principio basilare dell'ordinamento sindacale fascista, principio di parità consacrato nella legge 3 aprile e solennemente riaffermato nella Carta del Lavoro.

Onorevoli camerati, parità o no di rappresentanza, simmetria di funzioni e di organismi, tutto ciò può essere ed è giovevole certamente ai fini dell'ordinamento che si va creando; ma quello che importa sopra ogni cosa è l'anima. Non sono i programmi teorici e pratici, gli schemi meccanici di vita quelli che spingono gli uomini a lavorare, ad agire e a lottare, ma le grandi forze dello spirito che creano la luce di una idea e la bellezza di una fede. Le leggi e le istituzioni lasciano un solco profondo nella vita e nella storia dei popoli se esse sono il risultato di un profondo rivolgimento spirituale, di una consapevole volontà di superamento. Se fa difetto questo contenuto morale, potranno essere, sì sagge armature legislative, ma resteranno sempre povere cose inerti.

Il Fascismo vigoreggia sovrano nella vita del nostro popolo, perchè non fu il prodotto di uno schema meccanico di vita, ma l'aperta ribellione, la vittoria dello spirito contro la materia.

La vita delle nazioni, onorevoli camerati, e quella dell'Italia in ispecie, è un formidabile problema di volontà e di formazione spirituale. Mai, come oggi, a distanza di otto anni da quel grande evento storico sovvertitore di principii, di valori e di rapporti che fu la Rivoluzione fascista, ci è dato di riconoscere profondamente vera per noi italiani, la parola del grande critico della Rivoluzione francese, che nell'obbedienza riponeva il dovere e l'universale destino. Chi ad essa non si piega dovrà spezzarsi!

Oggi, per volontà del Capo e per l'esercizio di tutte le virtù civili del nostro popolo, gli italiani hanno finalmente imparato che il « voglio » in questo mondo è nulla in paragone del « devo ».

Coloro che saranno chiamati, dalla fiducia del Capo, a far parte del Consiglio Nazionale delle corporazioni, ad esso dovranno partecipare e parteciperanno, con la piena coscienza fascista della funzione da assolvere e con la chiara visione del fine superiore da raggiungere.

Il Consiglio Nazionale delle corporazioni non è una torre inviolabile degli interessi delle categorie economiche.

Il Fascismo ha saputo spostare dall'interesse alla funzione le basi dell'organizzazione, perchè la funzione è rivelatrice della solidarietà produttiva ed è soprattutto creatrice di gerarchie.

Nel Consiglio Nazionale delle corporazioni non vi sarà quindi, mai posto, per compartimenti stagni dell'economia, o per pascoli abusivi, perchè esso è il terreno sul quale si afferma si esercita e si sostanzia tutta l'attività produttiva della Nazione, che nella sua conquistata dignità e nella sua immancabile unità coglie i motivi della sua vita presente e della sua grandezza futura. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Asquini.

ASQUINI. Onorevoli camerati, non credo di sbagliarmi osservando che la prima vittoria ottenuta dal disegno di legge che noi oggi siamo chiamati a discutere, sta nell'aver suscitato un movimento d'idee in questa Camera e fuori, che è la miglior riprova della profondità delle radici che ha gettato l'ordinamento corporativo nella coscienza politica italiana.

Vi può essere qualche divergenza di apprezzamento su qualche aspetto particolare del disegno di legge, su cui mi riservo di intrattenermi; ma una verità centrale è apparsa al di sopra di tutto ed è che oggi nessuno più dubita, neppure tra i soliti melanconici critici che si erano imbottiti di riserve quando è stata approvata la legge del 3 aprile 1926, oggi nessuno più dubita che l'ordinamento corporativo è il tessuto organico più costruttivo della Nazione italiana ed è la chiave di volta per ogni ulteriore svolgimento della nostra politica economica.

Mai forse un ordinamento ha avuto altrettanta rapidità di espansione e di penetrazione. La Nazione italiana si è inquadrata nell'ordinamento corporativo con una spontaneità ed una rapidità tali che alle volte credo sia stato persino difficile al Ministero delle corporazioni seguirne il movimento, e l'ordinamento corporativo ha dato un rendimento molto superiore a quello che poteva essere preveduto dalla legge 3 aprile 1926, anche nei momenti di crisi; anzi, direi, soprattutto nei momenti di crisi, perchè la rivalutazione delle lire, che è stata una prova eroica del popolo italiano, è stata anche la prova del fuoco per l'ordinamento corporativo, che ha fornito al Governo le leve di comando.

Lo stesso si potrebbe dire della battaglia del grano e delle altre battaglie economiche che sono state combattute dal Regime.

Il merito, onorevoli camerati, è degli uomini che dal sommo della gerarchia alla periferia hanno saputo far penetrare l'ordinamento corporativo fino negli strati più profondi del nostro popolo, vincendo resistenze, diffidenze e preconcetti; e ad essi, e specialmente a coloro che hanno avuto il compito più arduo e più difficile, dico ai dirigenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, va oggi la gratitudine della Camera e del Paese.

Ma il merito è stato soprattutto del Regime, che ha saputo fin dall'origine incardinare l'ordinamento corporativo nello Stato, saturandolo di spirito e di disciplina fascista e facendone una vera milizia civile accanto alla milizia del Partito.

Il disegno di legge che oggi siamo chiamati ad esaminare non pone quindi in discussione il problema istituzionale dell'ordinamento corporativo che è ormai superato da tre anni di esperienza; ma ci pone di fronte il problema dei suoi ulteriori svolgimenti, che dipenderanno precisamente dal funzionamento del Consiglio Nazionale delle corporazioni.

La relazione ministeriale e quella della nostra Commissione, che sono due documenti degni dell'altezza della materia, ci hanno già detto come questo disegno di legge sia sorto, come il principio sul quale il Consiglio delle corporazioni si fonda era già insito nel sistema della legge 3 aprile 1926; come il Consiglio Nazionale delle corporazioni non nasca dal nulla, ma abbia avuto un precedente nei fatti, nel Comitato centrale intersindacale, che nelle più recenti vicende economiche ha avuto un'azione decisiva. Ci hanno detto pure come il Consiglio nazionale delle corporazioni nel recente disegno di legge sia molto diverso da quello che era previsto nel decreto del 2 luglio 1926, e sia veramente un organo centrale di coordinamento dell'ordinamento corporativo e di inserzione definitiva del medesimo nello Stato, anche al vertice.

Su tutto questo credo quindi superfluo di intrattenermi. Mi limiterò invece ad esaminare tre problemi che sono stati affrontati dalle due relazioni: la posizione costituzionale del Consiglio Nazionale delle corporazioni; i criteri politici che presiedono alla sua composizione; la portata dei poteri che gli sono affidati.

Posizione costituzionale del Consiglio Nazionale delle corporazioni. — Io veramente mi

sono chiesto se sia opportuno di affrontare in questa sede questo problema, per una semplice ragione: che noi oggi, in questa sede, dobbiamo essenzialmente apprezzare il disegno di legge nel suo contenuto politico, preoccupandoci relativamente meno di quelle che possono essere le classificazioni formali, che potrebbero anche rimettersi agli studiosi di diritto costituzionale. Ma poichè il problema è stato toccato, e nella relazione ministeriale e nella relazione della nostra Commissione, e poichè vi sono state, in occasione delle due relazioni, interpretazioni diverse (alcune delle quali a me sembrano preterlegislative) non credo superfluo che l'attenzione della Camera, per brevi momenti, si soffermi su questo problema.

Intanto premetto che è fuori questione che il Consiglio Nazionale delle corporazioni ha carattere costituzionale; la questione è sostanzialmente risolta dalla legge sul Gran Consiglio. È anche fuori questione che il Consiglio Nazionale delle corporazioni è un organo centrale, perchè è posto sotto la presidenza diretta del Capo del Governo, ed è un organo rappresentativo, come risulta dalla sua composizione.

È altrettanto pacifico che non può essere equiparato a uno dei Consigli superiori consultivi, perchè, oltre i poteri consultivi ha anche quei poteri che la relazione chiama poteri normativi.

Resta solamente da domandarsi, se, per il fatto che al Consiglio nazionale delle corporazioni sono attribuiti questi specialissimi e importantissimi poteri di carattere normativo, il Consiglio nazionale delle corporazioni sia investito di poteri legislativi in senso formale, nel qual caso la presente legge importerebbe una radicale riforma del potere legislativo: ecco la questione. E ad evitare equivoci, io dico subito che il problema proposto in questi termini non è quello di vedere se l'ordinamento corporativo debba avere il suo peso nella formazione del potere legislativo dello Stato; questo problema è già stato risolto in altra sede quando è stata approvata la nuova legge elettorale da cui è uscita la presente Camera, che precisamente per questo si chiama Camera corporativa, sebbene, io preferirei fosse chiamata Camera fascista.

Non dico che per ciò il problema del potere legislativo si debba considerare risolto definitivamente, perchè nulla vi ha di definitivo. Il sistema attuale è certo perfezionabile, ed è quindi proponibile, in ipotesi, anche una riforma che possa essere rivolta ad aumen-

tare il peso dell'ordinamento corporativo nella formazione del potere legislativo. Quantunque in questa materia possano essere leciti dei dubbi, perchè nella concezione fascista dello Stato, lo Stato rappresenta (come ha ricordato anche testè il camerata Lojacono, citando la prima dichiarazione della Carta del lavoro) non solo le forze economiche, ma anche le forze spirituali e morali della Nazione. È quindi per me evidente che lo Stato supera l'ordinamento corporativo, e che una Camera legislativa non può essere solo espressione dell'ordinamento corporativo.

La relazione parlamentare, ricordando altre costituzioni che sono già arrivate, o tendono ad arrivare, a forme di Parlamento professionale, ha concluso giustamente che non è in questo senso l'indirizzo politico del Regime.

Comunque questo è un problema completamente diverso da quello che viene proposto col presente disegno di legge; infatti, poichè per il momento il problema costituzionale del potere legislativo è dato come risolto, si deve escludere per definizione che il presente disegno di legge tenda ad investire il medesimo problema, facendo del Consiglio delle corporazioni un organo legislativo in senso formale.

Ma io poi ho voluto leggere attentamente il disegno di legge, per vedere se in esso vi sia qualche cosa che possa portare ad una interpretazione diversa e mi sono formata una convinzione assolutamente contraria. La presidenza del Consiglio delle corporazioni, che è affidata al Capo del Governo, mi sembra l'applicazione più normale e logica della nuova legge costituzionale, che ha posto il Capo del Governo al disopra di tutti i poteri dello Stato. Ed è quindi naturale che questo Consiglio tecnico, che ha una posizione centrale nello Stato, sia posto alle dirette dipendenze del Capo del Governo.

I larghissimi poteri consultivi che sono affidati al Consiglio delle corporazioni, e di cui vedremo la portata, non sono in alcuna guisa assimilati ai pareri che vengono dati nelle materie costituzionali dal Gran Consiglio, il quale veramente è organo integrativo del Potere legislativo nelle materie costituzionali.

I poteri normativi infine o sono materia di regolamento autarchico, per ciò che riguarda i regolamenti professionali devoluti alle organizzazioni sindacali, previa autorizzazione del Consiglio nazionale, il che risponde a principi consueti del nostro diritto pubblico; o sono poteri di regolamentazione organica, per ciò che riguarda le norme di coordina-

mento, e rientrano quindi logicamente nel potere regolamentare del Governo, secondo la legge che è attualmente in vigore; o infine, per ciò che riguarda il regolamento di rapporti economici, essendo subordinati al consenso delle organizzazioni interessate, hanno un punto di partenza consensuale, che li avvicina molto all'esercizio di una facoltà arbitrale, certo di diritto pubblico.

Non c'è, d'altra parte, nel disegno di legge il più piccolo accenno che parli di una competenza esclusiva del Consiglio nazionale delle corporazioni, nè di un potere di deroga del Consiglio nazionale delle corporazioni alle leggi dello Stato, per modo che i poteri del Parlamento restano inalterati anche in presenza di questa legge. Quindi io credo che se si fosse definito il Consiglio delle corporazioni, organo di Governo munito di speciali poteri regolamentari e arbitrari, si sarebbe detto tutto quello che nel disegno di legge è contenuto.

La relazione della nostra Commissione preferisce chiamarlo organo normativo; ma io mi permetto di osservare che con questa designazione non si usa la frase più trasparente, perchè organo normativo è qualunque organo che fa delle norme e norme sono i contratti, sono le sentenze, sono le leggi formali, sono i regolamenti. Quindi quando si dice che il Consiglio nazionale delle corporazioni è organo normativo non lo si individua; ma si lascia la sua natura completamente sospesa. Il che può essere anche opportuno; ma solo nel senso che in questa sede noi dobbiamo guardare più che alla qualificazione giuridica di questo nuovo importantissimo e originalissimo organo dello Stato, al contenuto effettivo della sua funzione che non cambia, non diminuisce, non aumenta, qualunque sia la definizione che noi vogliamo darle, perchè è quella che risulta dal testo della legge.

Per esempio un nostro valoroso collega, che è uno dei precursori del movimento sindacale fascista, ha scritto di un quarto potere corporativo dello Stato (*Interruzioni*). È l'onorevole Panunzio, credevo che l'aveste indovinato. (*Commenti*).

Anche questa è una ipotesi. Trovo però che mentre si sta discutendo e si dubita sul valore intrinseco della vecchia tripartizione dei poteri, sia evidentemente ozioso andare a scoprirne un quarto. Comunque, se si vuol dare a questa definizione dell'onorevole Panunzio un valore semplicemente descrittivo, si può anche prenderla per buona; è questione di intendersi sul significato delle parole.

Comunque, ripeto, la questione non è di parole ma di sostanza, e la sostanza sta nei poteri, come risultano dal testo della legge, al disopra da qualsiasi definizione dottrinale.

La composizione del Consiglio nazionale delle corporazioni. — Non entro neppure io — seguendo l'esempio del camerata Lojacono — nei particolari delle proporzioni numeriche tra le rappresentanze delle diverse categorie, perchè fare questioni di numero in questa materia mi sembra un po' una reminiscenza democratica. (*Approvazioni — Commenti*).

Comunque l'ordinamento corporativo non può essere trasformato in una teogonia cristallizzata, (*Rumori*) ma deve essere un organo flessibile che risponda agli interessi generali della Nazione.

Ma ciò premesso, e venendo alla questione politica centrale che riguarda la composizione del Consiglio nazionale delle corporazioni, io, modestamente, dichiaro che aderisco pienamente e con convinzione a quel caposaldo posto dal disegno di legge, che è il principio della parità fra organizzazioni dei datori di lavoro e organizzazioni dei lavoratori. Perchè? Perchè nel Consiglio nazionale delle corporazioni le forze sindacali devono riflettersi come sono nella realtà; perchè non si deve perdere quello che è l'apporto politico fondamentale del nostro ordinamento corporativo, quello cioè di aver posto il lavoro a condizione di parità con il capitale e con la tecnica dirigente; perchè è questo il più eloquente ed insigne documento che serve a rigettare tutte le insinuazioni provenienti da stranieri male informati, che tendono a far considerare l'ordinamento corporativo come un ordinamento conservatore; perchè nel principio della parità posto a base dell'ordinamento corporativo, il Fascismo ha attuato una nuova formula di verace democrazia, riabilitando una parola che è stata il passaporto per tutte le menzogne convenzionali giustamente bollate dal Regime.

Ora questa conquista essenziale dell'ordinamento corporativo non può perdersi nel Consiglio nazionale delle corporazioni. Il principio della parità non può evaporare o svanire nel Consiglio nazionale delle corporazioni, come credo sia bene non evapori e non svanisca neppure nella riforma dei Consigli provinciali delle corporazioni, salvo il controllo superiore ed integrativo dello Stato e del Partito.

D'altra parte perchè si temerebbe il principio della parità? Si teme forse che nel Consiglio nazionale delle corporazioni possano arrivare i contrasti di interessi che ci sono nella vita quotidiana sindacale?

Ebbene: è mia modesta convinzione che sia bene che questi contrasti arrivino anche al Consiglio nazionale delle corporazioni, perchè l'ordinamento corporativo non può essere inteso come l'ordinamento del cigno che nasconde la testa per non vedere la verità.

Voci. Lo struzzo, lo struzzo! (*ilarità*).

MUSSOLINI, *Primo Ministro, Capo del Governo.* È della stessa famiglia!

ASQUINI. Dicevo dunque che l'ordinamento corporativo ed il Consiglio nazionale delle corporazioni non possono avere lo scopo di narcotizzare i contrasti della vita economica, come sono nella realtà, ma deve avere lo scopo di superarli. Non si può trasformare il Consiglio nazionale delle corporazioni in una accademia, sia pure accademia di economia corporativa. Esso deve essere un organo in cui i contrasti degli interessi arrivino, ma vengano superati ed inquadrati nell'interesse superiore della Nazione. Questa è la funzione vitale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Oppure si teme che le classi lavoratrici non sieno sufficientemente mature per essere portate a contatto dei problemi generali della produzione?

Ebbene, io credo che si possa dire chiaramente e senza reticenze che le classi lavoratrici nella guerra e nella pace, nelle organizzazioni sindacali e nelle organizzazioni del Partito, hanno dato prova di una maturità che è loro titolo di onore; d'altra parte per perfezionare l'educazione delle classi lavoratrici non c'è alcuna scuola migliore della scuola della responsabilità.

Io credo che il portare le rappresentanze delle classi lavoratrici a contatto con i problemi generali della produzione sia utile a loro, sia anche maggiormente utile alla produzione, sia utile in definitiva alla Nazione, perchè, onorevoli camerati, nelle classi lavoratrici stanno le grandi riserve di linfe vitali per il rinnovamento della classe dirigente della Nazione. (*Commenti*).

C'è piuttosto in questa materia un altro problema, su cui va soffermata la nostra attenzione e su cui ama insistere spesso l'onorevole Ministro delle corporazioni ed è che il principio della parità numerica vale relativamente poco, se non vi è anche la preparazione tecnica per poter discutere i problemi economici ad armi uguali e con preparazione uguale; donde l'importanza essenziale che ha il problema della formazione e della selezione dei quadri nella organizzazione corporativa.

Ed è un'opera meritoria del Ministro delle corporazioni quella di aver rivolta la sua

attenzione a questo essenziale problema, ed è da augurarsi che il Ministero delle corporazioni possa avere per l'adempimento di questa altissima funzione, mezzi superiori a quelli di cui attualmente dispone.

Funzioni. — Della funzione consultiva si è parlato poco. Io credo che le funzioni consultive, affidate al Consiglio della corporazione, abbiano una importanza non minore delle funzioni normative, perchè attraverso i pareri che il Consiglio delle corporazioni darà in materia di legislazione economica, esso potrà veramente portare un impulso nuovo alla politica economica dello Stato.

Non si può parlare, in questo senso, di duplicato del Parlamento; perchè anche questo Parlamento, che è più tecnico di tanti altri, manca tuttavia di quella attrezzatura tecnica che è necessaria per la preparazione dei disegni di legge, che è attività prelegislativa, non meno importante dell'attività legislativa.

Un organo, come il Consiglio delle corporazioni, posto a contatto col Ministero delle corporazioni, potrà collaborare utilissimamente nel miglioramento tecnico della legislazione economica e nell'orientamento della politica economica dello Stato.

Dirò ora brevemente delle funzioni che si sono dette normative, con una parola che, come ho osservato, non è molto trasparente.

I poteri in questa materia sono anzitutto quelli indiretti, per cui il Consiglio delle corporazioni può autorizzare le organizzazioni sindacali ad emanare regolamenti e tariffe in materia professionale.

Per quello che riguarda i regolamenti professionali di certe professioni libere, che sono arrivate ultime alla ribalta e che sono state dimenticate fino ad oggi dal legislatore, credo che questo diritto di regolamento sia sacrosanto; perchè è quello già concesso alle professioni che hanno solo il titolo di una maggiore anzianità, e non ci possono essere nell'ordinamento dello Stato, in questa materia, dei figli e dei figliastri.

Degno di maggiore attenzione è questo potere regolamentare applicato in materia di arti. Io non voglio qui richiamare i ricordi lontani dei regolamenti delle antiche corporazioni, a cui molti hanno imputato di avere portato una cristallizzazione nel progresso delle industrie, ma voglio ricordare qualche cosa di più prossimo: il regolamento industriale che io ho visto in attuazione nelle nuove provincie, il regolamento industriale ereditato dall'Austria, che era stato emanato sotto l'ispirazione della scuola cattolica so-

ziale, dove vi era effettivamente un intenso regolamento delle arti, sia per quello che riguarda le modalità dell'esercizio, sia per quello che riguarda le tariffe dei prezzi. Ebbene, l'esperienza di questo regolamento non è stata delle più incoraggianti per il progresso tecnico delle arti.

Ho letto nella relazione parlamentare che non si dovranno regolare i prezzi. Io dico qualche cosa di più: si deve evitare che sotto la pressione degli interessi di singole organizzazioni si trasformi la base essenziale del nostro ordinamento corporativo, che è quella di un ordinamento corporativo aperto; si deve evitare che attraverso il potere di regolamentazione professionale, non si cristallizzino le arti in cerchi chiusi. Perché, secondo l'esperienza antica e recente, i monopoli non sono mai stati il modo migliore per perfezionare le arti e le industrie.

Per quello che riguarda le norme di coordinamento mi pare che questa sia veramente una delle funzioni specifiche, tipiche, essenziali del nuovo Consiglio delle corporazioni.

Si tratta d'ovviare a quel pericolo, che credo sia più in tendenza che in atto, di cui parla la relazione ministeriale: il pericolo del così detto atomismo sindacale.

Ma c'è anche un altro pericolo forse più prossimo: quello dell'eccessivo congestionamento sindacale. Perché oggi in materia di organizzazione sindacale non so se ci sia maggior bisogno di stimolare le iniziative o ci sia maggior bisogno di moderarle. In certe organizzazioni c'è un fenomeno di congestione, perchè le funzioni assunte sono inadeguate ai mezzi di cui si dispone; quindi un'opera di coordinamento, anche ai fini di decongestionare il sovrapporsi delle iniziative sindacali, mi pare che possa essere un'azione veramente salutare.

E vengo al punto cruciale di questo disegno di legge: quello dell'articolo 11, n. 3, il regolamento dei rapporti economici. Nella relazione ministeriale si dice che dalla attuazione di questi poteri del Consiglio delle corporazioni prenderà data l'economia corporativa.

Io vi dichiaro che in materia ho idee più radicali. Si è tanto discusso per trovare la quintessenza dell'economia corporativa — mi ricordo di avere anche io un po' di responsabilità in questo senso, perchè ho scritto in proposito un questionario all'onorevole Bottai in una Commissione di studi, che non so se sia stata utile al ministro Bottai (*Interruzioni — Commenti*), ma certo è stata utile a quelli che vi hanno preso parte, perchè

ha lasciato una profonda traccia spirituale — si è tanto discusso — dico — per sapere che cosa sia l'economia corporativa; che mentre si discuteva si è dimenticato che l'economia corporativa è già in atto, da quando il Fascismo ha impresso alla coscienza dei produttori un nuovo senso di solidarietà e di disciplina nazionale. Quando il Fascismo ha dato l'ordinamento corporativo; quando il Fascismo ha spostato l'asse del problema economico della Nazione dal problema della distribuzione a quello della produzione; quando il Fascismo ha insegnato che senza disciplina, senza organizzazione, senza solidarietà nazionale, senza responsabilità dei singoli verso la Nazione, non si vince la concorrenza internazionale, allora, a mio modo di vedere, è sorto quel clima economico nuovo, che si è chiamato economia corporativa.

Il presente disegno di legge ha certo anche in questo senso una notevole portata; ma solo nel senso che fornisce alla economia corporativa uno strumento nuovo oltre quelli che il Fascismo ha già dato alle nostre classi produttrici; nuovo strumento che potrà rendere insigni servigi per i nuovi sviluppi della nostra politica economica.

E, in tale proposito, trovo perfettamente ozioso sollevare per l'ennesima volta il problema dell'intervenzionismo o del non intervencionismo dello Stato, perchè lo Stato...

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. È già risolto dai fatti... Anche quando lo Stato non dovrebbe, è sollecitato ad intervenire... Quotidianamente... Mi saluti tanto il liberalismo della scuola Manchesteriana.

È giusto che sia così, del resto, più si andrà avanti più crescerà l'area dell'intervento dello Stato. E, noti, non chiedo soltanto da imprenditori di opere, ma sollecitato spesso e volentieri dai datori di lavoro.

ASQUINI. Precisamente; anche gli anti-intervencionisti quando si trovano in cattive acque, battono alla porta dello Stato per chiedere...

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. È giusto: hanno il dovere di far questo; non dico il diritto, hanno il dovere. Il problema non è più un problema economico del singolo, ma diventa un problema sociale. (*Vivi applausi*).

ASQUINI. Il problema che si prospetta nel presente disegno di legge non è quindi quello di decidersi per l'intervencionismo, perchè questo è solo problema di misura, ma se mai quello di sostituire ad una forma di intervencionismo che molte volte avviene

con atti di carattere burocratico, una nuova forma di intervento dello Stato attraverso le organizzazioni professionali, che rappresenterà in definitiva una forma di auto-controllo da parte delle organizzazioni sui propri organizzati.

Certo, che la materia sia delicata lo ha avvertito abbondantemente il disegno di legge, perchè ha circondato il potere di intervento del Consiglio nazionale delle corporazioni in questa materia, di essenziali guarentigie: cioè il consenso delle organizzazioni interessate e l'assenso del Capo del Governo. E in proposito, dichiaro, senza reticenze, che sono favorevole a che il disegno di legge sia conservato intatto su questo punto. Per ragioni di forma anzitutto, perchè se non ci fosse questa condizione, allora veramente si dovrebbe concludere che il Consiglio delle corporazioni miri ad assorbire il potere legislativo e che in sede di Consiglio delle corporazioni si possa anche fare il Codice di commercio. (*Commenti*).

Quando lo Stato ha bisogno di intervenire di autorità, ha bisogno di intervenire di impero — e in certi casi deve intervenire di impero — lo Stato ha già abbondantissime armi nelle sue mani senza bisogno di ricorrere al Consiglio corporativo. Ha anzitutto l'arma della legge e del decreto-legge. Per giustificare il potere di decreto del Governo non c'era bisogno di creare l'ordinamento corporativo.

Per ragioni di sostanza, poi, sono necessarie le proposte guarentigie. Perchè non sarebbe logico che, mentre nel regolamento dei rapporti di lavoro si è subordinato il regolamento stesso al consenso delle organizzazioni interessate, non si richiedesse poi questo stesso consenso per la funzione arbitrata conferita al Consiglio delle corporazioni in materia di rapporti economici, che sono ben più delicati dei rapporti di lavoro.

Con le proposte guarentigie, invece, credo che l'esercizio dei nuovi poteri del Consiglio delle corporazioni potrà rendere utili servizi all'economia nazionale.

Non c'è bisogno di fare la critica dei sistemi liberali di concorrenza, perchè l'idolo della concorrenza individuale è un idolo che è già caduto da sè.

La concorrenza ormai nelle forme superiori dell'industria e del commercio non è più tra individui, ma fra gruppi organizzati; la concorrenza individuale non è spesso che il viatico alla concorrenza sleale.

Il problema vitale della nostra organizzazione economica industriale, commerciale

ed agricola è quello del suo rafforzamento con una maggiore disciplina. Si tratta di un problema che altre legislazioni hanno veduto sotto la specie del cartellismo, creando organi di controllo con funzione repressiva; l'ordinamento corporativo può affrontare il problema in termini più generali, con una funzione di controllo preventivo in sede di Consiglio delle corporazioni.

Però non c'è nessuna ragione di negare la delicatezza della materia. Non si può dimenticare che il problema del regolamento collettivo dei rapporti economici è molto più delicato di quello del regolamento dei rapporti di lavoro, perchè l'elemento lavoro si svolge esclusivamente sul mercato interno che può fino ad un certo punto essere regolato esclusivamente da noi. Invece il regolamento di rapporti economici ha per oggetto beni, merci, derrate che hanno una circolazione internazionale e su cui noi da soli possiamo agire molto più limitatamente. E poi vi è un'altra ragione, perchè mentre i rapporti di lavoro hanno un aspetto morale oltre che economico, i rapporti economici lo hanno in grado per lo meno minore.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Un po' minore.

ASQUINI. Quindi non sono suscettibili nella stessa misura di quel regolamento uniforme che è necessario per il regolamento dei rapporti di lavoro, soprattutto in una economia come la nostra che è molto frammentaria e differenziata da luogo a luogo, da impresa ad impresa. Perciò bisogna guardarsi bene dall'usare un vestito di una sola misura, quando si tratta di taglie diverse; nè ci si deve dimenticare, quando si vuol partire ad una determinata velocità, della potenzialità del motore e della ripidità della salita e anche, fino ad un certo punto, dell'impressionabilità dei passeggeri, perchè si tratta di passeggeri che debbono lavorare e che hanno la borsa del risparmio non molto ricca ed è quindi perdonabile se qualche volta sono anche eccessivamente impressionabili.

Quindi la penetrazione del regolamento corporativo nei rapporti economici dovrà necessariamente essere minore di quello che sia la penetrazione del regolamento corporativo nei rapporti di lavoro.

Credo che difficilmente e solo in taluni casi eccezionali si possa arrivare al regolamento politico dei prezzi, a parte in date circostanze i generi di prima necessità. Tuttavia il regolamento corporativo potrà dare norme di orientamento e di incanalamento delle private contrattazioni, che potranno

essere molto utili per la organizzazione della nostra industria e del commercio.

La relazione ministeriale ha accennato allo sviluppo enorme che hanno preso i contratti tipo. Purtroppo i contratti tipo sono un'arma con cui i popoli più ricchi di noi ci impongono le loro leggi. Ma è stato anche recentemente detto, in una discussione tenuta al Consiglio superiore dell'economia, che non è escluso che possiamo tentare di emanciparci dai contratti-tipo stranieri, almeno per le merci di cui siamo prevalentemente esportatori. Comunque non vi è solamente il commercio internazionale, ma anche il commercio interno; e nell'ambito di questo, e soprattutto delle alte forme di commercio, credo che un controllo sulla formazione dei contratti-tipo possa portare un vantaggio all'organizzazione della produzione.

Si deve temere che per questo si arrivi ad uno svuotamento dei codici e delle leggi generali dello Stato? Non lo credo, perchè il regolamento corporativo, per quanto penetrante sia, dovrà sempre, come ho già osservato, essere contenuto entro i limiti di un piano regolatore, in cui siano fissati i principi che rappresentano i capisaldi posti dallo Stato a salvaguardia dell'interesse generale dei consumatori. Questa è la materia della legge generale dello Stato.

Contro l'altro pericolo, che ci potrebbe essere, di un'eccessiva pressione di interessi di singole categorie nella formazione delle norme regolatrici corporative, mi pare che sia salvaguardia sufficiente, ed essenziale, la costituzione del Consiglio delle corporazioni, che è una costituzione totalitaria.

Quindi, anche per quello che riguarda il punto più discusso di questa legge, sento di poter dare l'approvazione con la convinzione di servire l'economia del Paese.

Farei soltanto due raccomandazioni: la prima, che nelle norme di attuazione non si segua troppo da vicino lo schema dettato pel regolamento dei rapporti di lavoro, perchè la materia è innegabilmente diversa e va trattata con una delicatezza diversa.

Secondo, che sia tenuta in molta cura anche il lato tecnico giuridico, per evitare che attorno alle leggi corporative si crei un vasto campo di mietitura per una professione che non mi pare sia affatto meritevole di incoraggiamento, quella dell'avvocato corporativo.

Nel complesso, onorevoli camerati, il disegno di legge non ha bisogno di commenti

retorici per apparire, quale esso è, il degno coronamento dell'edificio corporativo scaturito dalla realtà delle cose e dalla coscienza fascista del popolo italiano. Come tutti gli istituti, anche il Consiglio nazionale delle corporazioni sarà tanto più vivo e vitale, quanto saranno più vivi ed operanti i principi che lo ispirano nelle persone che saranno chiamate a formarlo. Anche a proposito di questa legge si può ripetere che lo Stato fascista e corporativo vive e cammina, come ha detto il Capo del Governo, ma che dipende soprattutto da noi fargli fare un lungo cammino, per noi, per i nostri figli, per la nostra Patria. (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. camerata Guidi.

GUIDI. Onorevoli camerati, il mio sarà un discorso breve e di dettaglio. Credo che siano questi i migliori contributi che possiamo portare all'atto legislativo così importante, cui siamo chiamati a collaborare.

Mi limiterò a esaminare un solo punto del disegno di legge. È però il punto più delicato, direi quasi più scabroso: quello cioè che riguarda il limite posto dal disegno di legge al cosiddetto « potere normativo », del Consiglio nazionale delle corporazioni nel campo dei rapporti economici.

Ne hanno già parlato i precedenti oratori in senso, a quanto mi è parso, divergente. Io mi limiterò ad alcune osservazioni di dettaglio, lasciando ad altri più autorevoli di me di svolgere la fisionomia generale, sociale, politica ed economica dei problemi che ne derivano.

È indubbio, onorevoli camerati, che la caratteristica più saliente, più importante del disegno di legge sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni, è quella di avere — svolgendo le premesse originarie del corporativismo fascista — liberato l'ordinamento corporativo dalle angustie del campo dei rapporti fra capitale e lavoro, e di avergli permesso di espandere la sua forza ordinatrice e disciplinatrice in tutte le zone nei rapporti economici. In questo senso noi possiamo legittimamente affermare di avere largamente superato il sindacalismo tradizionale, di averlo portato ad una fase di evoluzione che è forse la fase definitiva che il destino ha assegnata a questo che è indubbiamente il più grande movimento sociale della nostra modernità.

Tre piccole norme realizzano nel disegno di legge questo progresso del nostro sinda-

calismo: la prima è quella che permette al sindacato di emanare regolamenti professionali obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria; la seconda è la norma che permette a due o più sindacati di regolare tra loro, mediante un accordo diretto, i rapporti tra le categorie che rappresentano; la terza, quella che dovrebbe completare il sistema, è la norma che permette al Consiglio nazionale delle corporazioni di farsi esso stesso regolatore dei rapporti economici fra le categorie della produzione. Quindi, a prima apparenza, più completo e integrale di così il sistema non potrebbe essere.

Senonchè si osserva: c'è nel disegno di legge una lacuna, costituita da quella disposizione che subordina l'intervento regolatore del Consiglio nazionale delle corporazioni nel campo dei rapporti economici al conferimento del potere relativo da parte delle associazioni professionali interessate. Ecco il punto che dicevo « scabroso ».

La Commissione parlamentare ha approvata questa norma e l'ha giustificata; altri sono invece ad essa contrari e propongono — lo avete già sentito per bocca del camerata Lojacono — che sia tolta questa prerogativa alle associazioni professionali, e sia reintegrato di questa facoltà il Capo del Governo.

Siamo dunque di fronte a due tesi assolutamente antitetiche. Guardiamone un poco i pregi e i difetti. Cominciamo col vedere che cosa dice la Commissione parlamentare.

La Commissione parlamentare giustifica questa norma limitatrice con queste parole: « Essa impedisce che l'attività del Consiglio nazionale delle corporazioni possa essere turbata con intemperive e unilaterali richieste di regolamento che per avventura potrebbero anche nascondere manovre di monopolio e operazioni affaristiche ».

Io credo che la giustificazione della Commissione parlamentare si condanni da sè stessa, nella sua stessa formula.

Onorevoli camerati della Commissione parlamentare, ma avete forse dimenticato che coloro che devono investire il Consiglio nazionale delle corporazioni di questi poteri, che coloro che devono chiedere il suo intervento, sono le associazioni sindacali? Sono le associazioni sindacali riconosciute? Sono le associazioni sindacali fasciste? E voi parlate di richieste che possono occultare « operazioni affaristiche? ». Questa e non altra è la giustificazione che io ho trovato nella relazione della Commissione parlamentare. (*Commenti*).

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. La Commissione risponderà.

GUIDI. C'è poi un'altra osservazione, sulla quale dovrò ribattere brevemente il camerata che mi ha preceduto, onorevole Asquini.

Egli ha giustamente osservato che non bisogna esagerare nella terminologia giuridica e presentare il Consiglio Nazionale delle corporazioni come un organo del Potere Legislativo e che in definitiva basta il semplice fatto che esso sarà presieduto dal Capo del Governo perchè esso conservi tipico il carattere di organo del Potere Esecutivo. Però di quale Potere Esecutivo? Di quel Potere esecutivo che in Regime Fascista, secondo la dottrina fascista dello Stato, è stato elevato a un grado di dignità quale nessuna dottrina statutale, nessun regime gli hanno mai assegnato, di quel Potere Esecutivo, che sarebbe l'ora di chiamare Potere di Governo, che è al vertice degli altri Poteri, che è Potere coordinatore e orientatore degli altri.

Or dunque partiamo da questa premessa e guardiamo un pò che cosa avviene nelle funzioni di questo organo in seguito a quella piccola norma che io sto attaccando.

Al Capo del Governo, Capo del Potere Esecutivo, il disegno di legge assegna dunque la facoltà assoluta di conferire esso, e solamente esso, al Consiglio Nazionale delle Corporazioni, cioè al Suo organo, il potere normativo in altri campi e lo nega, invece, lo toglie, dove si tratta di esercitarlo su rapporti economici fra categorie, per assegnarlo invece alle associazioni professionali. In questo caso, dunque, il Capo del Governo non può più esercitare questo potere, in questo caso egli diventa quasi un estraneo al funzionamento di quello che pure è il massimo organo dell'ordinamento statutale!

In questo caso egli può semplicemente dissentire da quello che vogliono fare le associazioni professionali, cioè enti che il Governo controlla, vigila, tutela!

Ma, onorevoli camerati, anche vista questa formula nel suo aspetto giuridico costituzionale, non vi sembra che noi siamo in antitesi netta con quella che è la dottrina fascista dello Stato, coi principi del corporativismo fascista, che da tempo e reiteratamente, nelle forme e nelle maniere più solenni — come attraverso la Carta del Lavoro — affermano il diritto e il dovere dello Stato di intervenire nella produzione?

Il camerata Asquini è di contraria idea, e, se male non ho sentito, due sono gli argomenti principali che egli ha portato.

Il primo è questo: se non ci fosse questa norma limitatrice avremmo che il Consiglio Nazionale delle Corporazioni in questo caso veramente verrebbe ad usurpare quel potere legislativo che invece esso non usurpa costituzionalmente.

Camerata Asquini, mi sembra che questo sia un argomento piuttosto dialettico, perchè potrei rispondere, ugualmente in linea dialettica, che la stessa osservazione si potrebbe fare tutte le volte che altri organi del Potere esecutivo emanano norme giuridiche e questi casi oggi, in seguito alla legge del 31 gennaio 1924, sono numerosi.

D'altra parte non è, egli stesso ha detto, questione di forma, ma di sostanza. Ma allora mi dimostri egli che la materia sulla quale il Consiglio nazionale delle corporazioni è chiamato ad emanare norme giuridiche sia materia da riservarsi esclusivamente al potere legislativo.

Il secondo argomento dell'onorevole Asquini è questo: il Governo, se vuole, ha ben altri mezzi, ben altre possibilità di intervenire nel regolamento dei rapporti economici. Ma questa è proprio la ragione per concludere domandando perchè nel caso appunto in cui ad un organo di Governo come questo sono devolute in modo esplicito queste funzioni, queste funzioni gli si debbano poi negare in un caso particolare, per costringere il Governo a esercitarle in linea di fatto quando necessità costringe.

Andiamo avanti, invece, con un'osservazione di carattere pratico, andiamo a vedere in pratica come questa condizione limitatrice del potere normativo del Consiglio nazionale delle corporazioni nei rapporti economici verrebbe a realizzarsi.

Facciamo il caso cioè che sorga il bisogno in una categoria della produzione di realizzare un accordo con un'altra categoria. Caso pratico: che la categoria, per esempio, dei produttori di tessuti voglia realizzare un accordo con i negozianti di tessuti per ottenere condizioni di smercio che diano alla attività produttiva delle aziende una certa tranquillità e certe garanzie. Ne è stato fatto, l'anno scorso, uno, mi pare.

Quale è la strada che hanno le due associazioni sindacali competenti?

La strada più rapida, immediata e spontanea è quella che offre il disegno di legge sul Consiglio nazionale delle corporazioni e cioè mettersi d'accordo tra di loro, realizzare questo accordo e poi portarlo al Consiglio nazionale delle corporazioni per farlo ratificare.

È naturale che questa sia la strada che si penserà normalmente di battere. Però può sorgere il caso che una delle due Associazioni non ne voglia sapere di realizzare un accordo, che per esempio l'associazione dei negozianti voglia avere mani libere e non voglia sapere d'intese con i produttori.

Una voce. Prenda anche l'altro caso! GUIDI. Lo faremo dopo. (*Interruzione*).

Quale rimedio c'è? Immagino che direte: si ricorre al Consiglio nazionale delle corporazioni e si fa intervenire questo. Però il Consiglio nazionale delle corporazioni può intervenire solamente se è investito dei relativi poteri dalle Associazioni interessate. Ora le Associazioni interessate sono evidentemente entrambe le Associazioni che rappresentano le due categorie tra le quali l'accordo deve intervenire; quindi è necessario che entrambe le Associazioni siano d'accordo nel far regolare i loro rapporti dal Consiglio nazionale delle corporazioni. Avete già capita la mia conclusione. Che è ingenuo credere che l'Associazione che non se la senta di venire ad un accordo diretto, aderisca poi a chiedere l'intervento del Consiglio nazionale delle corporazioni; e cioè è evidente che approfitterà furbescamente di questa norma per starsene assente e mettere così il Consiglio nazionale delle corporazioni in « panne », con un potere a metà.

È insomma proprio da dire che i casi sono due. O entrambe le associazioni hanno voglia di fare l'accordo e lo faranno da loro e poi lo porteranno al Ministero delle corporazioni, perchè la via è più semplice e preserva dalle possibilità di sorprese; oppure non sono d'accordo e il Consiglio nazionale delle corporazioni non avrà mai modo di intervenire.

Quindi, in sostanza, io sarei venuto ad una conclusione favorevole alla tesi del camerata Lojacono, di restituire cioè al Capo del Governo la facoltà esclusiva, anche in questo campo, di conferire il potere di intervento al Consiglio nazionale delle corporazioni.

Però qualche obiezione riconosco che potrebbe essere fatta a questa tesi. Le obiezioni che potrebbero essere fatte sono in sostanza due.

Dare i poteri di investire di queste funzioni il Consiglio nazionale delle corporazioni al Capo del Governo, spogliandone le associazioni professionali, porterebbe in primo luogo a pretendere dagli organi di Governo una competenza ed una sensibilità che sarebbe esagerato pretendere, e per integrare la quale appunto si va oggi a costituire il

Consiglio nazionale delle corporazioni, cioè la competenza e la sensibilità di accorgersi, di sentire, quando sia il caso di fare un regolamento economico, coattivo per giunta, tra due categorie della produzione.

Viceversa, ed ecco la seconda conseguenza dannosa, si verrebbe ad impedire alle associazioni professionali di collaborare, con la loro speciale competenza e sensibilità, in questo campo proprio nella fase più delicata e cioè in quella in cui si deve determinare la opportunità o meno di un intervento del Consiglio delle corporazioni.

Credo che queste siano effettivamente le obiezioni più serie che si possano rivolgere alla tesi precedente. Ma appunto per questo io credo che la soluzione vi sarebbe, e vi annunzio, onorevoli camerati, che con questo ho finito.

La soluzione sarebbe appunto quella, a mio modesto avviso, di lasciare questo potere diciamo così, di investimento, del Consiglio nazionale delle Corporazioni alle associazioni professionali, mantenendo naturalmente sempre al Capo del Governo il potere di dissentire dalla richiesta delle associazioni stesse, ma di dare anche al Capo del Governo — ed ecco la innovazione — il potere di decidere esso quando le associazioni interessate, che dovrebbero mettersi d'accordo per investire insieme il Consiglio nazionale delle Corporazioni, siano invece in disaccordo; per evitare cioè che un disaccordo, che può essere uno strattagemma di lotta economica, si risolva in una desautorazione del Consiglio nazionale delle Corporazioni ed in una impossibilità di suo intervento in un caso in cui invece esso potrebbe essere necessario.

Su questa idea mi riservo naturalmente di formulare un emendamento in sede di discussione degli articoli.

Onorevoli camerati, ho finito, perchè ritengo che, per quanto modesto e di dettaglio, il mio contributo possa avere tuttavia una qualche utilità, ai fini della discussione di questo disegno di legge.

Chiudo senza voli lirici finali; chiudo, direi quasi, con la commozione silenziosa che oggi è sicuramente nello spirito di ogni deputato fascista, nel momento in cui siamo chiamati a collaborare al compimento di un atto legislativo, la cui potenza è indubbiamente destinata a protrarsi a lungo nella storia del nostro Paese. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli camerati Zingali, Salvi, Milani Giovanni, Pavoncelli, Bartolomei e Protti a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

ZINGALI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1842, recante il conferimento al comune di Napoli di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale. (*Approvato dal Senato*) (412)

SALVI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2016, contenente disposizioni per la caccia sulla neve. (398)

MILANI GIOVANNI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1999, che sostituisce il 2° comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 8 maggio n. 680, con altro che stabilisce le funzioni attribuite al Commissario straordinario dell'Opera nazionale dopolavoro (400-A).

PAVONCELLI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Proroga della facoltà concessa al Regio Governo di determinare con Decreto Reale i comprensori suscettibili di trasformazione fondiaria di pubblico interesse. (350)

BARTOLOMEI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1929, n. 2057, concernente le disposizioni relative al trasferimento di sottufficiali delle legioni libiche della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nei corpi e reparti del Regio esercito. (408)

PROTTI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Disposizioni per la repressione delle frodi sui burri. (353).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge testè esaminati:

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1929, n. 1716, recante autorizza-

zione di spese per opere pubbliche straordinarie; (287)

Soppressione per gli ufficiali della Regia guardia di finanza del vincolo dell'età per il matrimonio, previsto dal Regio decreto-legge 9 febbraio 1928, n. 374; (294)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1902, riguardante l'autorizzazione di una spesa di lire 10 milioni per la esecuzione di lavori pubblici in dipendenza dei Patti Lateranensi; (311)

Modifica dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali approvato con Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 165; (326)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1873, recante provvedimenti per la demanializzazione delle Fonti di Levico-Vetriolo; (298)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 1996, concernente norme per la stipulazione degli atti della Cassa depositi e prestiti e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con i soci di cooperative edilizie; (366)

Cessione gratuita di un aeroplano S. 64 allo Stato Brasiliano e di una navicella del dirigibile « Norge » alla Società geografica italiana; (363)

Modifica al numero del personale militare addetto al Ministero delle colonie; (348)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1467, che proroga per tre anni il Regio decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, concernente agevolanze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria; (346)

Cessione all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia dei beni costituenti l'ex Colonia agricola di San Martino delle Scale, presso Palermo; (313)

Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette; (377)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1445, che stabilisce agevolazioni fiscali per la istituzione nell'Italia meridionale ed insulare di stabilimenti per la raffinazione di olii di oliva. (382)

Dichiaro aperta la votazione segreta.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Approvazione del Protocollo italo-lettone, firmato in Riga l'8 dicembre 1928, che modifica l'alinea 1° dell'articolo 9 della Convenzione commerciale italo-lettone del 25 luglio 1925 (*Approvato dal Senato*): (250)

Presenti e votanti	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	304
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, contenente provvedimenti per il personale civile tecnico del servizio chimico militare: (280)

Presenti e votanti	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	304
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Modifica all'organico delle musiche presidiarie di Corpo d'armata: (285)

Presenti e votanti	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	305
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza: (293)

Presenti e votanti	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	304
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Disposizioni concernenti l'assegnazione di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a favore di funzionari dell'Amministrazione coloniale: (295)

Presenti e votanti	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	304
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Approvazione del piano regolatore per l'allargamento della Via Manzoni in Milano: (296)

Presenti e votanti.	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	304
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1857, concernente la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative all'allacciamento ferroviario delle nuove Calate occidentali del porto di Genova: (308)

Presenti e votanti.	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	304
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1827, che sospende per l'anno 1929, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili, e il giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale, e fissa la celebrazione dei due anniversari rispettivamente nei giorni 27 ottobre e 3 novembre: (333)

Presenti e votanti.	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	304
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2019, recante proroga del termine assegnato al comune di Trieste per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale: (396)

Presenti e votanti.	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	304
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1929, n. 2027, concernente la modifica dell'ordinamento dei Con-

sigli amministrativi degli Ordini dei sanitari: (397)

Presenti e votanti.	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	304
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Disposizioni conseguenti alla estensione degli obblighi militari: (292)

Presenti e votanti.	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	304
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Soppressione del vincolo di età per la concessione del Regio assentimento al matrimonio degli ufficiali della Regia marina: (362)

Presenti e votanti.	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	306
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Alezzini — Alfieri — Amicucci — Angelini — Arcangeli — Arnoni — Arpinati — Ascenzi — Ascione — Asquini. Baccarini — Baccich — Bagnasco — Baisrocchi — Balbo — Banelli — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barbieri — Barisonzo — Barni — Bartolomei — Bascone — Basile — Belluzzo — Bennati — Benni — Bertacchi — Bette — Biancardi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bigliardi — Bilucaglia — Bisi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borgo — Borrelli Francesco — Borriello Biagio — Bottai — Bruchi — Brunelli — Bruni — Buronzo — Buttafochi. Caccese — Calore — Calvetti — Calza Bini — Canelli — Cao — Capialdi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Cardella — Cariolato — Cartoni — Carusi — Casalini — Cascella — Catalani — Ceci — Chiarelli — Chiesa — Chirco — Ciano — Ciardi — Cingolani — Clavenzani — Colbertaldo — Coselschi — Costamagna — Cristini — Crò — Crollanza — Cucini.

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — D'Annunzio — De Cinque — De Cristofaro —

De La Penne — Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — De Marsico — De Nobili — Dentice di Frasso — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Domeneghini — Donzelli — Ducrot — Durini.

Elefante — Ercole.

Fancello — Fani — Farinacci — Felicella — Felicioni — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fossa — Fregonara — Fusco.

Gaddi-Pepoli — Gangitano — Garelli — Gargioli — Garibaldi — Genovesi — Gere micca — Gervasio — Gianturco — Giardina — Gibertini — Giordani — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Giuriati Domenico — Gnocchi — Gorini — Gorio — Guidi Dario — Guidi-Bufferani.

Igliori — Imberti — Irianni.

Jung.

Landi — Lanfranconi — Lantini — Leale — Leicht — Leonardini — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lunelli — Lupi — Lusignoli.

Macarini Carmignani — Madia — Maggio Giuseppe — Magrini — Maltini — Malusardi — Manganelli — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Marelli — Marescalchi — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — Mazza de' Piccioli — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Melchiori — Mondini — Messina — Mezzetti — Mezzi — Micheli — Miori — Misciattelli — Monastra — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Motola Raffaele — Mulè — Mussolini.

Nicolato.

Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo — Orano — Orlandi — Orsolini Cencelli.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parisio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Perna — Pescione — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pirrone — Polverelli — Postiglione — Pottino — Preti — Protti — Puppi.

Raffaelli — Ranieri — Raschi — Razza — Redaelli — Redenti — Restivo — Riccardi Raffaele — Ricchioni — Ricciardi Roberto — Righetti — Riolo — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Junio — Salvo Pietro — Sansanelli — Santini — Sardi — Savini — Scarfiotti — Schiavi — Serena Adelehi — Serono Cesare — Serpieri — Sertoli — Sirca —

Solmi — Sorgenti — Spinelli — Starace Achille — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tosi — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tròilo — Tullio — Turati.

Ungaro.

Vacchelli — Varzi — Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini — Verga — Vergani — Vezzani — Viale — Viannino — Viglino — Vinci.

Zanicchi — Zingali — Zugni Tauro.

Sono in congedo:

Berta.

Ceserani.

Fabbrici.

Lualdi.

Steiner.

Vascellari.

Sono ammalati:

Ardissone.

Barengi.

Cacciari.

Fantucci — Ferri Francesco.

Guglielmotti.

Josa.

Romano Michele.

Ventrella.

Assenti per ufficio pubblico:

Aldi-Mai.

Caldieri — Ciarlantini.

De Francisci — Dudan.

Natoli — Negrini.

Ridolfi.

Valery.

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1929, n. 1716, recante autorizzazione di spese per opere pubbliche straordinarie: (287)

Presenti e votanti. 299

Maggioranza 150

Voti favorevoli 297

Voti contrari 2

(La Camera approva).

Soppressione per gli ufficiali della Regia guardia di finanza del vincolo dell'età per il matrimonio, previsto dal Regio decreto-legge 9 febbraio 1928, n. 371: (294)

Presenti e votanti	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	296
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1902, riguardante l'autorizzazione di una spesa di lire 10 milioni per la esecuzione di lavori pubblici in dipendenza dei Patti Lateranensi: (311)

Presenti e votanti	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	297
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Modifica dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali approvato con Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 165: (326)

Presenti e votanti	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	297
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1873, recante provvedimenti per la demanializzazione delle Fonti di Levico-Vetriolo: (298)

Presenti e votanti	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	297
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 1996, concernente norme per la stipulazione degli atti della Cassa depositi e prestiti e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con i soci di cooperative edilizie: (366)

Presenti e votanti	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	297
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Cessione gratuita di un aeroplano S. 64 allo Stato Brasiliano e di una navicella del dirigibile *Norge* alla Società geografica italiana: (363)

Presenti e votanti	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	297
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Modifica al numero del personale militare addetto al Ministero delle colonie: (348)

Presenti e votanti	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	297
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1467, che proroga per tre anni il Regio decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, concernente agevolzze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria: (346)

Presenti e votanti	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	298
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Cessione all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia dei beni costituenti l'ex Colonia agricola di San Martino delle Scale, presso Palermo: (313)

Presenti e votanti	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	297
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette: (377)

Presenti e votanti	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	297
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1445, che stabilisce agevolazioni fiscali per la istituzione nell'Italia meridionale ed insulare di stabilimenti per la raffinazione di olii di oliva: (382)

Presenti e votanti	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	297
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Alezzini — Alfieri — Amicucci — Antonelli — Arcangeli — Arnoni — Arpinati — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Baccich — Bagnasco — Baistrocchi — Balbo — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barbieri — Barisonzo — Barni — Bartolomei — Basile — Belluzzo — Bennati — Benni — Bertacchi — Biancardi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bigliardi — Bilucaglia — Bisi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borgo — Borrelli Francesco — Borriello Biagio — Bottai — Bruchi — Brunelli — Bruni — Buronzo — Buttafochi.

Calore — Calveti — Calza Bini — Cao — Capiabbi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Cardella — Cariolato — Cartoni — Carusi — Casalini — Cascella — Ceci — Chiarelli — Chiesa — Chiurco — Ciano — Ciardi — Cingolani — Colbertaldo — Coselschi — Costamagna — Cristini — Crollanza — Cucini.

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — D'Annunzio — De Cristofaro — De La Penne — Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — De Marsico — De Nobili — Dentice di Frasso — De' Stefani — Diaz — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Domeneghini — Donzelli — Ducrot — Durini.

Elefante — Ercole.

Fancello — Fani — Felicioni — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Landò — Ferretti Piero — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Forti — Fregonara — Frignani — Fusco.

Gaddi-Pepoli — Gangitano — Garelli — Gargioli — Genovesi — Geremicca — Gervasio — Gianturco — Giardina — Giarratana — Gibertini — Giordani — Giuliano — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Giuriati Domenico — Gnocchi — Gorini — Gorio — Grandi — Guidi Dario — Guidi-Bufferini.

Igliori — Imberti — Irianni.

Jung.

Landi — Lanfranconi — Lantini — Leale — Leonardi — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lucchini — Lunelli — Lupi — Lusignoli.

Macarini Carmignani — Madia — Maggio Giuseppe — Magrini — Maltini — Malusardi — Maresa — Manganelli — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Mariotti — Marquet — Martelli — Mazza de' Pic-

cioli — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Melchiori — Mendini — Messina — Mezzetti — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Monastra — Morelli Eugenio — Motta Giacinto — Mottola Raffaele — Mulè — Mussolini.

Nicolato.

Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo — Orano — Orlandi — Orsolini Cencelli.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parisio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Pescione — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pirrone — Polverelli — Porro — Postiglione — Pottino — Preti — Protti — Puppini.

Raffaelli — Razza — Redaelli — Redenti — Restivo — Riccardi Raffaele — Ricchioni — Ricci — Ricciardi Roberto — Righetti — Riolo — Rocca Ladislao — Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sansanelli — Santini — Sardi — Savini — Scarfiotti — Schiavi — Scorza — Scotti — Serena Adelechi — Serono Cesare — Sertoli — Sirca — Solmi — Sorgenti — Spinelli — Stame — Starace Achille.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tosi — Trapani-Lombardo — Tredici — Tròilo — Tullio — Tumedei — Turati.

Vacchelli — Varzi — Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini — Verdi — Verga — Vergani — Vezzani — Viale — Vianino — Viglino — Vinci.

Zanicchi — Zingali — Zugni Tauro.

Sono in congedo:

Berta.

Ceserani.

Fabbrici.

Lualdi.

Steiner.

Vascellari.

Sono ammalati:

Ardissonne.

Barengi.

Cacciari.

Fantucci — Ferri Francesco.

Guglielmotti.

Josa.

Romano Michele.

Ventrella.

Assenti per ufficio pubblico:

Aldi-Mai.
Caldieri — Ciarlantini.
De Francisci — Dudan.
Natoli — Negrini.
Ridolfi.
Valery.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

PELLIZZARI, *segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle colonie, per sapere se non ritenga conveniente consacrare l'opera e la memoria di Ugo Ferrandi quale assertore coloniale della Patria, aggiungendo il suo nome a quello di Lugh che vide il Ferrandi dalla giovinezza alla vecchiaia esploratore arditissimo e difensore eroico della Somalia.

« GRAY ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle corporazioni, per conoscere se ritenga opportuno procedere sollecitamente ad una revisione della legge sul contratto d'impiego privato, onde eliminare le sperequazioni e i dubbî che generano il concorso e le difformità di alcune sue norme con quelle della Carta del lavoro e dei contratti collettivi fin'oggi stipulati e per adeguarne il contenuto ai nuovi orientamenti della legislazione sociale fascista.

« GUIDI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non creda opportuno prendere speciali provvedimenti nei riguardi della valutazione dei redditi incerti e precari degli artisti (pittori e scultori) ai fini dell'applicazione della tassa di ricchezza mobile, poichè attualmente tale tassa viene applicata in maniera assolutamente sproporzionata alle condizioni disagiate degli artisti stessi, e ai loro veri redditi.

« OPPO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura, e delle foreste, per conoscere i provvedimenti e le direttive del Governo di fronte alla crisi dell'olivicultura nazionale.

« STARACE, PAVONCELLI, RICCHIONI, BONO, CANELLI, D'ADDABBO, RE DAVID, BORRELLI FRANCESCO, PANUNZIO, POSTIGLIONE, FRANCO, TOSI MANDRAGORA, UNGARO, VENTRELLA, TRAPANI-LOMBARDO, BARBARO, CAPIALBI, BENNATI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se in seguito a domanda già inoltrata al Ministero dei lavori pubblici, pel tramite del Provveditorato delle opere pubbliche per la Sicilia, verrà concesso il contributo statale per provvedere alla costruzione del ponte sul l'Imera — indispensabile per allacciare i due tratti della strada Alimena-Resuttano — strada costruita fino dal 1883 e rimasta inutilizzata fino ad oggi per la mancanza di detto ponte e ciò con grave danno di parecchi comuni delle provincie di Palermo e Caltanissetta.

« DI BELSITO, POTTINO, COLBERTALDO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno e quello delle corporazioni, per conoscere se non ritenga opportuno invitare i prefetti del Regno a procedere, sentiti gli enti interessati, alla revisione dei prezzi esposti nelle Camere d'albergo i quali ormai non stanno più a tutela del turista, come era nello spirito informatore della legge 6 aprile 1926, n. 613.

« BONARDI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della guerra per sapere se, tenute presenti necessità di carattere militare e morale, e la tutela fisica della popolazione anche mediante lo sviluppo e l'incremento del turismo montano, non ritenga di esaminare l'opportunità di costituire dei reparti alpini abruzzesi.

« FORTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non ritenga necessario far cessare con urgenza e con i mezzi che riterrà più opportuni, l'attività di Asuero, il quale esercita la professione sanitaria in Italia, senza averne diritto, e, col suo contegno, non solo offende la dignità dei medici italiani, ma costituisce pericolo, dato l'impiego di metodi ben noti, per la pubblica salute. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« PERNA, FIORETTI ERMANNINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle corporazioni, per sapere se ritenga opportuno disciplinare con norme speciali i pubblici mercati di autoveicoli, riservando al Governo di autorizzarne l'istituzione con carattere regionale o interregionale e di affidarne l'esercizio ad enti capaci di gestirli, in condizioni adatte, senza illeciti pro-

fitti, al solo fine di porre in diretto contatto venditori e compratori, così che per effetto di facili e vantaggiosi scambi possa vieppiù diffondersi l'uso degli autoveicoli. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« MILANI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

MARESCALCHI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Chiedo che l'interrogazione dell'onorevole Starace, di cui testè si è data lettura, sia iscritta nell'ordine del giorno della seduta di domani, perchè il Governo intende rispondere subito.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 19,40.

Ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16.

1 — Interrogazioni.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1983, concernente la costituzione di una sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia. (387)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, recante modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato, nei riguardi dei servizi della Regia aeronautica. (390)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1455, che autorizza la permuta fra il castello medioevale di Vercelli con il Palazzo Verga di proprietà del comune di Vercelli. (384)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, relativo al coordinamento della vigilanza dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero con quella esercitata dal Ministero delle finanze su analoghi istituti di credito. (386)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1929, n. 1442, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione. (368)

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1444, che aumenta, per l'anno 1929, il contingente per l'esportazione delle pelli grezze di vitello. (369)

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1929, n. 1284, che stabilisce gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1929-30. (365)

9 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1894, concernente la costituzione di una sezione di credito fondiario del Banco di Napoli. (388)

10 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1768, concernente il trattamento doganale degli olii minerali lubrificanti destinati alla fabbricazione degli olii bianchi. (371)

11 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1769, che concede l'esenzione doganale per un contingente straordinario di melazzo di canna destinato alla produzione di foraggi melazzati. (372)

12 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1898, che dispone modificazioni al Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, recante provvedimenti per le case popolari, limitatamente alla città di Bolzano, e al Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412. (318)

13 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1993, portante modificazioni al Regio decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, che detta norme per l'avanzamento al grado di generale di divisione e gradi corrispondenti nel Regio esercito. (359)

14 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1929, n. 1757, che dà esecuzione al Protocollo e Dichiarazioni annesse concernenti la messa in vigore dell'Accordo internazionale dell'11 luglio 1928, relativo all'esportazione delle ossa, Protocollo e Dichiarazioni firmati a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati l'11 settembre 1929. (306)

15 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1819, che aumenta il dazio di esportazione sulle ossa greggie. (373)

16 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1396, riflettente la partecipazione del Governo della Tripolitania al finanziamento della impresa di Pisida. (279)

17 — Abrogazione dell'articolo 218 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848. (289)

18 — Modificazioni al testo unico delle disposizioni riguardanti l'Unione Militare. (304)

19 — Riforma della legge sul tiro a segno nazionale. (291)

20 — Estensione ai cittadini divenuti invalidi per la Causa Nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 dicembre 1925, n. 2151, e di ogni altra disposizione concernente la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra. (276)

21 — Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto Agricolo Coloniale Italiano di Firenze. (391)

22 — Autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente alla Fabbriceria di Santa Maria Assunta in Spezia ed al Seminario Vescovile di Spezia due appezzamenti di terreno demaniale in quella città per la costruzione rispettivamente della Cattedrale e del Seminario vescovile. (378)

23 — Approvazione della Convenzione stipulata tra lo Stato, la provincia, il comune ed altri Enti locali di Bologna per l'assetto edilizio della Regia Università, della Regia scuola d'ingegneria, della Regia scuola superiore di

chimica, industriale e del Policlinico universitario di «Sant'Orsola» di Bologna. (394)

24 — Sostituzione dell'articolo 13 del Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1278, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3095, recante modificazioni alle vigenti norme sul reclutamento, l'avanzamento e il trattamento di pensione degli ufficiali della Regia aeronautica. (364)

25 — Disciplina del suono degli Inni nazionali nei locali di pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici. (*Modificato dal Senato*). (237-B)

26 — *Seguito della discussione del seguente disegno di legge:*

Riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni. (342)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

